

ABE/GL/2018/03

19 luglio 2018

Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014

1. Obblighi di conformità e di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. Le autorità competenti come definite nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbero conformarsi a detti orientamenti mediante loro opportuna integrazione nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità entro il ([01.04.2019]). Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «ABE/GL/2018/03». Le comunicazioni devono essere inviate da soggetti debitamente autorizzati a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto

5. I presenti orientamenti modificano gli Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2014/13, di seguito indicato come «gli Orientamenti»).
6. Le disposizioni degli Orientamenti che non sono state modificate dai presenti orientamenti restano in vigore e continuano ad applicarsi.

Data di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Modifiche degli Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

(1). La frase «e sulle prove di stress di vigilanza» è aggiunta al titolo degli Orientamenti.

(2). Alla fine del 1° paragrafo degli Orientamenti è aggiunta la seguente frase:

«Inoltre i presenti orientamenti mirano a prevedere metodologie comuni che devono essere utilizzate dalle autorità competenti nello svolgimento delle prove di stress di vigilanza nell'ambito del proprio SREP secondo quanto indicato nell'articolo 100, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/EU.»

(3). Al paragrafo 2 degli Orientamenti è aggiunta la seguente frase:

«I presenti orientamenti non prevedono metodologie per le prove di stress svolte dall'ABE in collaborazione con altre autorità competenti in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1093/2010; tuttavia descrivono la gamma delle prove di stress e sono di ausilio nel delineare il contesto appropriato per considerare le future prove di stress ABE come una parte dell'insieme delle prove di stress di vigilanza.»

(4). Il paragrafo 3 degli Orientamenti è modificato nel seguente modo:

a. Prima della prima fase è inserito quanto segue:

«Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/59/UE o negli Orientamenti ABE sulle prove di stress degli enti hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.»

b. Dopo la definizione di «requisiti in materia di riserva di capitale» è inserita la seguente definizione:

«“Ente consolidato” indica un ente tenuto a rispettare i requisiti prudenziali sulla base della situazione consolidata, in conformità alla Parte 1, Titolo 2, Capo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.»

c. La definizione di «rischio di informazione e comunicazione (TIC)» è sostituito da:

«“rischio di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)” indica il rischio di perdita dovuta alla violazione della riservatezza, la carente integrità dei sistemi e dei dati, l'inadeguatezza o la indisponibilità dei sistemi e dei dati o l'incapacità di sostituire le tecnologie dell'informazione entro un limite di tempo e costi ragionevoli nel caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (cioè l'agilità).»

- d. Dopo la definizione di «punteggio SREP complessivo», sono inserite le seguenti due definizioni:
- i.«“Pillar 2 Guidance (P2G)” indica il livello e la qualità dei fondi propri che ci si attende che l’ente possieda al di sopra del requisito patrimoniale complessivo (OCR), stabiliti in conformità ai criteri specificati nei presenti orientamenti.»
 - ii.«“Requisiti di secondo pilastro (P2R)” o “requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri” indica i requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti in conformità all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.»
- e. Dopo la definizione di «propensione al rischio» è inserita la seguente definizione:
- «“Punteggio di rischio” indica l’espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un singolo rischio sul capitale, sulla liquidità e sulla raccolta che rappresenta la probabilità che il rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull’ente (ad esempio, una perdita potenziale) dopo aver considerato la gestione dei rischi e il sistema dei controlli e prima di considerare la capacità dell’ente di mitigare i rischi mediante il capitale disponibile o le risorse di liquidità.»
- f. Dopo la definizione di «debitori privi di copertura» è inserita la seguente definizione:
- «“Punteggio di sostenibilità economica (viability)” indica l’espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un elemento dello SREP e che rappresenta un’indicazione del rischio per la sostenibilità economica (viability) dell’ente derivante dall’elemento dello SREP valutato.»

(5). Nel paragrafo 9 degli Orientamenti la frase «il cui riepilogo è contenuto nella figura 1» è cancellata e la figura 1 è rimossa.

(6). Il paragrafo 26 degli Orientamenti è sostituito con:

«Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio e sostenibilità economica (viability) per sintetizzare gli esiti della valutazione delle varie categorie ed elementi di rischio nel quadro dello SREP. I seguenti paragrafi descrivono l’approccio generale per l’attribuzione del punteggio che è ulteriormente specificata in dettaglio nei titoli che trattano i singoli elementi in modo specifico».

(7). I seguenti paragrafi sono inseriti dopo il paragrafo 26 degli Orientamenti:

«26a. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio a singoli rischi per il capitale in conformità ai criteri specificati nel titolo 6 e i punteggi sui rischi per la liquidità e la raccolta in conformità ai criteri specificati nel titolo 8. Questi punteggi rappresentano la probabilità che un rischio avrà un rilevante impatto prudenziale sull’ente (ad esempio, una perdita potenziale), prima della considerazione della capacità dell’ente di mitigare il rischio tramite il capitale disponibile o risorse di liquidità.

26b. Le autorità competenti dovrebbero separatamente assegnare i punteggi per sintetizzare il livello di rischio posto alla sostenibilità economica (viability) dell’ente sulla base degli esiti della valutazione dei quattro elementi dello SREP:

- i. il modello imprenditoriale e la strategia, in conformità ai criteri specificati nel titolo 4;

- ii. la governance interna e il sistema complessivo dei controlli interni dell'ente in conformità ai criteri specificati nel titolo 5;
- iii. l'adeguatezza patrimoniale in conformità ai criteri specificati nel titolo 7; e
- iv. l'adeguatezza della liquidità in conformità ai criteri specificati nel titolo 9.

26c. Per l'adeguatezza patrimoniale e l'adeguatezza della liquidità questi punteggi rappresentano il giudizio di vigilanza sulla capacità patrimoniale e sulle risorse di liquidità dell'ente di attenuare/coprire i singoli rischi per il capitale e per la liquidità e per la raccolta in base a quanto previsto nei titoli 6 e 8 e/o ad altri elementi per cui siano stati stabiliti fondi propri aggiuntivi in base a quanto previsto nel titolo 7.

26d. Le autorità competenti dovrebbero inoltre assegnare un punteggio SREP complessivo in conformità ai criteri specificati nel titolo 10. Il punteggio dovrebbe essere assegnato sulla base di una decisione di vigilanza e rappresenta il giudizio di vigilanza sulla sostenibilità economica (viability) complessiva dell'ente in base al giudizio aggregato delle minacce alla sostenibilità economica provenienti dai quattro elementi dello SREP (modello imprenditoriale e la strategia, la governance e sistema complessivo dei controlli interni dell'ente, adeguatezza patrimoniale e adeguatezza della liquidità), prendendo in considerazione gli esiti della valutazione dei singoli rischi per il capitale, la liquidità e la raccolta.»

(8). La prima frase del paragrafo 28 degli Orientamenti è sostituita con:

«Nella valutazione dei singoli elementi dello SREP le autorità competenti dovrebbero utilizzare una gamma di punteggi – 1 (rischio basso), 2 (rischio medio-basso), 3 (rischio medio-elevato) e 4 (rischio elevato) – che rifletta il giudizio di vigilanza in base alle tabelle di punteggio rilevanti in ciascun titolo che tratta in modo specifico il singolo elemento.»

(9). Il paragrafo 29 degli Orientamenti è sostituito con:

«Nell'attuazione degli orientamenti, le autorità competenti potranno introdurre metodologie di aggregazione per aggregare i punteggi relativi ai singoli rischi per il capitale e la liquidità e per la raccolta. Le autorità competenti possono inoltre introdurre punteggi più granulari per i loro scopi interni, quali la pianificazione delle risorse a condizione che sia rispettato il sistema di punteggio complessivo previsto nei presenti orientamenti.»

(10). Successivamente al paragrafo 29 degli Orientamenti è aggiunto il seguente titolo:

«2.2.1 Punteggi di rischio».

(11). Il paragrafo 30 degli Orientamenti è sostituito con:

«Le autorità competenti dovrebbero assicurare che mediante il punteggio dei singoli rischi per il capitale, la liquidità e la raccolta sia fornita un'indicazione del potenziale impatto prudenziale di un rischio sull'ente (ossia la perdita potenziale) dopo aver considerato la qualità dei controlli del rischio per attenuare questo impatto (ossia il rischio residuo), ma prima di prendere in considerazione le risorse di capitale o di liquidità.»

(12). I seguenti paragrafi sono inseriti dopo il paragrafo 30 degli Orientamenti:

«36. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il punteggio del rischio principalmente mediante una valutazione del rischio intrinseco, ma dovrebbero anche rispecchiare le considerazioni sulla gestione dei rischi e i controlli. Nello specifico, l'adeguatezza della gestione e dei controlli potrà aumentare o -in alcuni casi- ridurre il rischio di un rilevante impatto prudenziale (ossia le considerazioni relative al rischio intrinseco potranno sottostimare o sovrastimare il livello del rischio in base all'adeguatezza della gestione e dei controlli). La valutazione del rischio intrinseco e dell'adeguatezza della gestione e dei controlli dovrebbero essere effettuate con riferimento alle considerazioni specificate nelle tabelle da 4 a 7 e 9 e 10.»

«37. Nell'attuare questi orientamenti le autorità competenti potranno utilizzare diversi metodi per decidere in merito ai punteggi relativi al singolo rischio. I livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione dei rischi e dei controlli possono essere valutati con punteggi separati (determinando un punteggio intermedio e un punteggio finale) oppure con un punteggio aggregato.»

(13). Prima del paragrafo 31 degli Orientamenti è aggiunto il seguente titolo:

«2.2.2 Punteggi di sostenibilità economica (viability)».

(14). Il paragrafo 31 degli Orientamenti è sostituito con:

«Le autorità competenti dovrebbero garantire che l'attribuzione di punteggi al modello imprenditoriale, alla governance e al sistema complessivo dei controlli interni dell'ente, all'adeguatezza patrimoniale e all'adeguatezza della liquidità raggiunga i seguenti obiettivi:

- i. fornire un'indicazione dei rischi per la sostenibilità economica (viability) dell'ente proveniente dagli elementi dello SREP valutati, considerate le valutazioni di ciascuno elemento in base a quanto previsto nei titoli 4, 5, 7 e 9;
- ii. indicare la probabilità che misure di vigilanza debbano essere adottate per fronteggiare le problematiche in conformità ai criteri specificati nel titolo 10²;
- iii. agire come un presupposto per decidere l'eventuale applicazione di misure di intervento precoce³ in conformità agli Orientamenti ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce; e
- iv. agevolare la definizione delle priorità e la pianificazione delle risorse di vigilanza e la definizione delle priorità del programma di revisione prudenziale (SEP).»

(15). Successivamente al paragrafo 31 degli Orientamenti è aggiunto il seguente titolo:

«2.2.3 Punteggio complessivo SREP».

(16). Il paragrafo 32 degli Orientamenti è sostituito con:

² A prescindere dal punteggio di adeguatezza patrimoniale dovrebbero essere imposti requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri in base a quanto specificato nel titolo 7 e nel titolo 10.3.

³ Orientamenti ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ([ABE/GL/2015/03](#)).

«Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio complessivo SREP assegnato sulla base del giudizio aggregato sulle minacce provenienti dai quattro elementi dello SREP raggiunga i seguenti obiettivi:

- i. fornire un'indicazione della sostenibilità economica (viability) complessiva dell'ente;
- ii. e dell'eventualità che l'ente sia "in dissesto o a rischio dissesto" ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;
- iii. indicare la probabilità che le misure di vigilanza debbano essere adottate per fronteggiare le problematiche in conformità ai criteri specificati nel titolo 10;
- iv. agire come presupposto per decidere l'eventuale applicazione di misure di intervento precoce in conformità agli Orientamenti ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce; e
- v. agevolare la definizione delle priorità e la pianificazione delle risorse di vigilanza e la definizione delle priorità del programma di revisione prudenziale (SEP).”

(17). Nel paragrafo 33 degli Orientamenti il termine «complessiva» è in maiuscolo.

(18). Nel paragrafo 37 degli Orientamenti «alta dirigenza» ha la medesima definizione di quella di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9) della direttiva 2013/36/UE, e il termine «particularly» è sostituito con «particularly» (nella versione inglese).

(19). Nel paragrafo 80 degli Orientamenti, la dicitura «sostenibilità economica (viability)» è aggiunta prima del termine «punteggio».

(20). La tabella 2 degli Orientamenti è modificata nel seguente modo:

- a. Nella prima riga i termini «non pongono rischi osservabili» sono sostituiti con «basso livello».
- b. Nella seconda riga il termine «medio » è aggiunto prima di «basso».
- c. Nella terza riga il termine « elevato» è aggiunto dopo «medio».

(21). Il titolo 5 degli Orientamenti è sostituito con:

Titolo 5: Valutazione della governance e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente

5.1 Considerazioni generali

88. Le autorità competenti dovrebbero valutare i sistemi di governance interna siano adeguati e commisurati al profilo di rischio, al modello imprenditoriale, alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'ente. Dovrebbero identificare il grado di aderenza dell'ente ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea in materia di sani sistemi di governance interna. Le autorità competenti dovrebbero nello specifico valutare se i sistemi di governance interna garantiscono la sana gestione dei rischi e comprendono adeguati controlli interni. Le autorità competenti dovrebbero stabilire l'eventuale sussistenza di rischi rilevanti derivanti da scarsi sistemi di governance interna e il loro effetto potenziale sulla sostenibilità dell'ente.
89. Per lo SREP la valutazione della governance e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente dovrebbe includere una valutazione delle seguenti aree:
- a. assetto generale del sistema di governance;
 - b. composizione, organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione e, ove costituiti, dei suoi comitati;
 - c. cultura societaria e del rischio;
 - d. politiche e prassi di remunerazione;
 - e. il sistema dei controlli interni che dovrebbe comprendere una chiara struttura organizzativa e una gestione interna dei rischi indipendente e ben funzionante, funzioni di compliance e di audit;
 - f. il sistema di gestione dei rischi, inclusi l'ICAAP e l'ILAAP e i processi di approvazione di nuovi prodotti;
 - g. procedure amministrative e contabili;
 - h. accordi di esternalizzazione;
 - i. sistemi informatici e di continuità operativa; e
 - j. la coerenza e la credibilità della pianificazione del risanamento.

90. La valutazione della governance interna dovrebbe confluire nella valutazione della gestione e dei controlli dei rischi di cui ai titoli 6 e 8, così come la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP dovrebbe confluire nella valutazione SREP del capitale (titolo 7) e nella valutazione SREP della liquidità (titolo 9). Allo stesso modo, l'analisi rischio per rischio dei calcoli e delle stime di capitale contenute nell'ICAAP come riesaminati ai sensi del titolo 7 e le carenze così individuate dovrebbero confluire nella valutazione dell'assetto complessivo dell'ICAAP esaminato nel presente titolo.

5.2 Assetto generale della governance interna

91. In linea con gli Orientamenti sulla governance interna dell'ABE, gli Orientamenti ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave e con gli Orientamenti sugli obblighi di informativa dell'ABE⁴, la valutazione dell'assetto del sistema di governance interna da parte delle autorità competenti dovrebbe comprendere una valutazione del fatto che l'ente sia in grado di dimostrare o meno come minimo che:
- a. i compiti dell'organo di amministrazione sono definiti con chiarezza e sussiste una distinzione tra i compiti della funzione di gestione (esecutiva) e quelli della funzione di supervisione strategica (non esecutiva) e che vengono attuati idonei sistemi di governance;
 - b. è stata costituita una struttura organizzativa solida e trasparente con responsabilità chiare, incluse quelle dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati;
 - c. l'organo di amministrazione ha predisposto una strategia di business e del rischio e ne assicura l'attuazione, compresa la definizione della propensione al rischio dell'ente su base individuale e consolidata con il coinvolgimento dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica;
 - d. le politiche di rischio e la loro attuazione, compresa la comunicazione e la formazione, sono adeguate;
 - e. è stato attuato un processo di selezione e di valutazione di idoneità per il personale che riveste funzioni chiave;
 - f. è stato attuato un assetto di governance interna adeguato ed efficace nonché un sistema dei controlli interni che include una chiara struttura organizzativa e un'efficiente gestione interna dei rischi indipendente, funzioni di conformità e audit che dispongono di autorità, peso e risorse sufficienti per svolgere le loro funzioni;

⁴ Orientamenti sulla governance interna dell'ABE ([ABE/GL/2017/11](#)), [Orientamenti ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave \(ABE/GL/2017/12\)](#) e [Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento \(UE\) n. 575/2013 dell'ABE \(ABE/GL/2016/11\)](#).

- g. sono state attuate una politica e prassi di remunerazione in linea con i principi di remunerazione stabiliti agli articoli da 92 a 95 della direttiva 2013/36/UE e negli Orientamenti su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE dell'ABE⁵;
- h. sono stati attuati meccanismi volti a garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di reportistica finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e di conformità alle disposizioni legislative e agli standard pertinenti;
- i. sono attuate una politica e una strategia di esternalizzazione che prendono in considerazione l'impatto della esternalizzazione sulle attività dell'ente e i rischi cui questo è esposto⁶;
- j. è stata predisposta, controllata e regolarmente valutata la struttura della governance interna da parte dell'organo di amministrazione; e
- k. la struttura di governance interna è trasparente nei confronti dei portatori di interessi, inclusi gli azionisti.

5.3 Organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione

92. In conformità agli articoli 74 e 91, paragrafo 12 della direttiva 2013/36/UE e agli Orientamenti sulla governance interna dell'ABE nonché agli Orientamenti ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave, le autorità competenti dovrebbero valutare se:
- a. siano attuati sistemi che garantiscono l'idoneità individuale e collettiva dell'organo di amministrazione e l'idoneità individuale del personale che riveste funzioni chiave e che tali sistemi siano usati in maniera efficace al momento di una nomina, quando si verificano modifiche sostanziali (ad esempio, quelle che impattano sulle condizioni valutate nell'ambito dell'iniziale verifica della professionalità e onorabilità) in modo continuativo, compreso per la comunicazione alle autorità competenti interessate⁷;
 - b. la composizione e la pianificazione della successione dell'organo di amministrazione siano appropriati e il numero dei membri dell'organo sia adeguato;

⁵ Orientamenti dell'ABE su politiche di remunerazione sane ([ABE/GL/2015/22](#)).

⁶ [Orientamenti del CEBS in materia di esternalizzazione](#), pubblicati il 14.12.2006; gli orientamenti del CEBS devono essere aggiornati e sostituiti dagli Orientamenti in materia di esternalizzazione dell'ABE.

⁷ Cfr. inoltre gli Orientamenti ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ([ESMA/2016/1529](#)).

- c. nell'assumere i membri dell'organo di amministrazione si sia tenuto conto della diversità;
- d. esista un'interazione efficace tra la funzione di gestione e quella di supervisione strategica dell'organo di amministrazione;
- e. l'organo di amministrazione nella propria funzione di gestione diriga l'attività in modo adeguato e tramite la propria funzione di vigilanza controlli e monitori il processo decisionale e le azioni della dirigenza (management);
- f. i membri agiscano con indipendenza di giudizio;
- g. sussista un impegno sufficiente di tempo da parte dei membri dell'organo di amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni;
- h. sia osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore in istituti significativi, come prevista dall'articolo 91, paragrafo 3 della direttiva 2013/36/UE;
- i. siano attuate adeguate prassi e procedure di governance interna per l'organo di amministrazione e i suoi comitati, ove costituiti, e
- j. l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e in quella di vigilanza, e il comitato rischi, ove costituito, abbiano adeguato accesso alle informazioni sulla situazione di rischio dell'ente.

5.4 Cultura societaria e del rischio

- 93. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una cultura societaria adeguata e trasparente che sia "adatta allo scopo" e una cultura societaria e del rischio sana che sia completa e proporzionata alla natura, all'ampiezza, alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente e coerente alla sua propensione al rischio.
- 94. In linea con gli Orientamenti sulla governance interna dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero valutare se:
 - a. l'organo di amministrazione conosca e comprenda la struttura legale, organizzativa e operativa dell'ente (il principio «conosci la tua struttura», know your structure) e ne assicuri la conformità con le strategie aziendali e di rischio approvate e con la propensione al rischio;
 - b. gli enti non abbiano predisposto strutture opache o ingiustificatamente complesse senza alcuna motivazione economica o giuridica, l'organo di amministrazione comprenda, nel momento della loro predisposizione, le

strutture, il loro scopo e i rischi specifici associati alle stesse, garantendo che siano adeguatamente coinvolte le funzioni di controllo interno;

- c. gli enti abbiano sviluppato una cultura del rischio integrata e complessiva, basata sulla completa comprensione e su una visione olistica dei rischi a cui fanno fronte e delle modalità con cui vengono gestiti, prendendo in considerazione la propensione al rischio dell'ente.
- d. la cultura etica societaria e del rischio dell'ente creino un ambiente di discussione efficace in cui i processi decisionali promuovano una serie di opinioni (ad esempio, includendo membri indipendenti nei comitati dell'organo di amministrazione);
- e. gli enti abbiano attuato processi e procedure indipendenti per l'immediata denuncia delle irregolarità (whistle-blowing);
- f. gli enti gestiscano in modo adeguato i conflitti di interesse a livello istituzionale e abbiano istituito una politica sul conflitto di interesse per il personale per gestire i conflitti tra gli interessi personali del personale e l'interesse dell'ente; e
- g. sia presente una comunicazione forte, chiara ed efficace delle strategie, dei valori aziendali, del codice di condotta, dei rischi e delle altre politiche a tutto il personale rilevante, e la cultura del rischio sia applicata a tutti i livelli dell'ente.

5.5 Politiche e prassi di remunerazione

95. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di politiche e prassi di remunerazione, come specificato negli articoli da 92 a 95 della direttiva 2013/36/UE, per il personale la cui attività professionale abbia un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente e politiche di remunerazione adeguate per tutti i membri del personale. In linea con gli Orientamenti sulla governance interna dell'ABE e gli Orientamenti dell'ABE sulle politiche e prassi di remunerazione⁸, le autorità competenti dovrebbero valutare se:
- a. la politica di remunerazione sia coerente con le strategie aziendali e di rischio dell'ente, la cultura e i valori aziendali, gli interessi a lungo termine dell'ente e le misure adottate per evitare i conflitti di interessi, non incoraggi un'eccessiva assunzione del rischio e sia mantenuta e approvata dall'organo di amministrazione;
 - b. il personale le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale identificato) sia adeguatamente identificato e sia

⁸ gli Orientamenti dell'ABE in materia di sane politiche di remunerazione e sull'informativa([ABE/GL/2015/22](#)).

correttamente applicato il regolamento (UE) n 604/2014, nello specifico con riferimento:

- i. all'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'identificazione del personale; e
 - ii. alle disposizioni in materia di esclusione del personale identificato solo in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2014;
- c. la combinazione della remunerazione variabile e fissa sia adeguata, le disposizioni che limitano la componente variabile della remunerazione – al 100 % della componente fissa della remunerazione (200 % con l'approvazione degli azionisti) – siano rispettate e la remunerazione variabile non sia erogata tramite strumenti o modalità che favoriscono l'inosservanza della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- d. la remunerazione variabile per il personale identificato sia basata sui risultati, siano rispettati i requisiti in materia di differimento, trattenute, pagamento in strumenti finanziari, applicazione di malus e restituzione (clawback) e l'ente non utilizzi veicoli o pratiche volte ad aggirare i requisiti in materia di remunerazione.

5.6 Sistema dei controlli interni

96. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di un sistema di controlli interni adeguato. Tale valutazione dovrebbe includere come minimo:
- a. l'eventuale predisposizione da parte dell'ente di adeguate politiche scritte di controllo interno e l'attuazione di un sistema di controlli interni nelle unità operative e nell'ambito delle funzioni di controllo indipendente;
 - b. l'eventuale sussistenza di un chiaro processo decisionale con una chiara attribuzione delle responsabilità per l'attuazione del sistema dei controlli interni e delle sue componenti;
 - c. l'eventuale presenza di un'adeguata separazione delle funzioni con riferimento alle attività confliggenti;
 - d. l'eventuale efficacia e il possesso di sufficienti risorse, autorità e peso per svolgere la loro missione da parte di tutte le funzioni indipendenti di controllo, nonché della possibilità di accesso diretto all'organo di amministrazione, incluso nella sua funzione di vigilanza;
 - e. l'eventuale attuazione del quadro di controllo interno in tutte le aree dell'ente, con unità operative e di supporto responsabili in primo luogo di stabilire e

mantenere adeguate politiche e procedure di controllo interno e di gestione dei rischi;

- f. l'eventuale sussistenza del necessario scambio delle informazioni in modo da garantire che l'organo di amministrazione, le linee di business e le unità interne, inclusa ciascuna funzione di controllo interno, siano in grado di svolgere i propri compiti.
- g. l'eventuale attuazione di un processo e di una politica per l'approvazione di nuovi prodotti (New Product Approval Policy, NPAP), compreso un processo per le modifiche sostanziali che preveda un ruolo chiaramente specificato per le funzioni indipendenti di gestione dei rischi e di conformità, che siano approvati dall'organo di amministrazione; e
- h. l'eventuale capacità dell'ente di produrre relazioni sul rischio (risk reports) e di utilizzarle a fini gestionali, e tali relazioni sul rischio si dimostrino
 - i. accurate, complete, chiare e utili, e
 - ii. prodotte e comunicate alle parti interessate con frequenza adeguata; e
- i. l'eventuale sottoposizione delle raccomandazioni di audit a una procedura formale di "follow-up" da parte dei rispettivi livelli della dirigenza, al fine di garantire e riferire in merito alla loro attuazione efficace e tempestiva.

2.6.1 Funzione di audit interno

97. In linea con gli Orientamenti sulla governance interna dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un'efficace funzione di audit interno che:
- a. sia stata creata in conformità agli standard professionali nazionali e internazionali;
 - b. abbia il proprio scopo, autorità e responsabilità definiti in un mandato che riconosca gli standard professionali e sia approvata dall'organo di amministrazione;
 - c. possieda adeguate risorse e peso per lo svolgimento dei propri compiti;
 - d. la cui autonomia organizzativa e obiettività dei revisori interni sia protetta anche mediante un'adeguata separazione dei compiti, con un responsabile indipendente con sufficiente peso e accesso e linee di reporting diretti all'organo di amministrazione;

- e. valuti l'adeguatezza del sistema di governance dell'ente, compresa l'eventualità che le politiche e procedure esistenti si mantengano adeguate e conformi ai requisiti legali e di regolamentazione, alle decisioni dell'organo di amministrazione e alla propensione al rischio e alla strategia dell'ente;
- f. valuti se le procedure siano correttamente ed effettivamente attuate (ad esempio, la conformità ai requisiti per la conduzione delle transazioni, la conformità dei livelli di rischio effettivamente sostenuti alla propensione al rischio e a i limiti, ecc.);
- g. valuti l'adeguatezza, la qualità e l'efficacia dei controlli esercitati e delle segnalazioni effettuate dalle unità operative e dalle funzioni di gestione dei rischi e di conformità;
- h. copra adeguatamente tutte le aree nel piano di audit basato sul rischio, compresi l'ICAAP, l'ILAAP e la NPAP e
- i. accerti l'osservanza da parte dell'ente delle politiche interne e delle relative normative UE e nazionali di attuazione rilevanti, e affronti eventuali scostamenti da ciascuna di queste.

5.7 Sistema di gestione del rischio

- 98. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un idoneo quadro generale di gestione dei rischi e adeguati processi di gestione dei rischi. Tale valutazione dovrebbe includere almeno la verifica:
 - a. dell'adeguatezza della strategia di rischio, della propensione al rischio e del quadro generale di gestione dei rischi e della sua attuazione su base individuale e consolidata;
 - b. degli schemi ICAAP e ILAAP;
 - c. delle capacità di svolgere prove di stress e dei relativi risultati;
 - d. dell'istituzione da parte dell'ente di una funzione indipendente di gestione dei rischi che copra l'ente nel suo complesso, che sia coinvolta attivamente nella elaborazione della strategia di rischio dell'ente e delle decisioni significative di gestione dei rischi, e che fornisca all'organo di amministrazione e alle unità operative tutte le informazioni rilevanti relative al rischio;
 - e. della presenza nell'ente di un responsabile della funzione di gestione dei rischi con sufficiente esperienza, indipendenza e anzianità e, ove necessario, con accesso diretto all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica;

- f. della capacità della funzione indipendente di gestione dei rischi di assicurare la misurazione del rischio dell'ente, i processi di valutazione e di monitoraggio; e
- g. dell'attuazione da parte dell'ente di politiche e procedure per identificare, misurare, monitorare, attenuare e segnalare i rischi e l'associata concentrazione dei rischi e della conformità di queste procedure ai limiti di rischio dell'ente e alla propensione al rischio o siano approvate dall'organo di amministrazione.

2.7.1 Il sistema e la strategia riguardanti la propensione al rischio

- 99. Nel valutare il quadro generale di gestione dei rischi, le autorità competenti dovrebbero considerare quanto esso sia integrato nella strategia generale dell'ente e in che modo vi incida. Le autorità competenti dovrebbero, in particolare, valutare se sussistono adeguati e coerenti collegamenti tra la strategia operativa e quella relativa al rischio, la propensione al rischio e il quadro generale di gestione dei rischi, del capitale e della liquidità.
- 100. Nel verificare la strategia del rischio, la propensione al rischio e il quadro generale di gestione dei rischi di un ente, le autorità competenti dovrebbero valutare:
 - a. se la responsabilità dell'organo di amministrazione con riferimento alla strategia del rischio, alla propensione al rischio e al quadro generale di gestione dei rischi di un ente sia esercitata in pratica mediante un'adeguata direzione e supervisione;
 - b. se la strategia del rischio e la propensione al rischio prendano in considerazione tutti i rischi rilevanti cui è esposto l'ente e contengano limiti al rischio, livelli di tolleranza e soglie;
 - c. se siano coerenti e attuate la strategia del rischio e la propensione al rischio;
 - d. se il sistema di propensione al rischio sia prospettico (forward-looking) e in linea con l'orizzonte di pianificazione strategica previsto nella strategia aziendale e se sia regolarmente revisionato;
 - e. se la strategia del rischio e la propensione al rischio prendano adeguatamente in considerazione i livelli di tolleranza al rischio e le risorse finanziarie dell'ente (cioè la propensione al rischio dovrebbe essere coerente con i requisiti di vigilanza in materia di fondi propri e di liquidità e con altre misure di vigilanza); e
 - f. se la dichiarazione relativa alla strategia del rischio e alla propensione al rischio sia documentata per iscritto e resti traccia della comunicazione della stessa al personale dell'ente.

2.7.2 Processi ICAAP e ILAAP

101. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l'ICAAP e l'ILAAP degli enti sulla base delle informazioni fornite dagli enti in conformità agli Orientamenti sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP⁹ dell'ABE e stabilire la loro 1) solidità, 2) efficacia e 3) completezza secondo i criteri specificati nella presente sezione. Le autorità competenti dovrebbero altresì esaminare in che modo l'ICAAP e l'ILAAP siano integrati nelle prassi generali di gestione dei rischi e di gestione strategica, compresa la pianificazione del capitale e della liquidità
102. Tali valutazioni dovrebbero contribuire al calcolo di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, come indicato nel titolo 7, nonché alla valutazione dell'adeguatezza della liquidità, come indicato nel titolo 9.

Robustezza dell'ICAAP e dell'ILAAP

103. Per valutare la robustezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche, i processi, gli input e i modelli che costituiscono l'ICAAP e l'ILAAP siano proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dell'ICAAP e dell'ILAAP a valutare e mantenere un livello di capitale e di liquidità interni appropriati a copertura dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, e a prendere decisioni di tipo operativo (ad esempio, per l'allocazione di capitale nell'ambito del business plan), anche in condizioni di stress in linea con gli Orientamenti dell'ABE in materia di prove di stress¹⁰.
104. Nella valutazione della robustezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero, ove rilevante, considerare se:
 - a. le metodologie e le ipotesi applicate dagli enti siano adeguate e coerenti fra i rischi, siano fondate su solidi dati empirici, utilizzino parametri solidamente calibrati e vengano applicate allo stesso modo per la misurazione del rischio e la gestione del capitale e della liquidità;
 - b. il livello di confidenza sia coerente con la propensione al rischio e se le ipotesi di diversificazione interna riflettano il modello imprenditoriale e le strategie di rischio;
 - c. la definizione e la composizione di risorse interne disponibili in termini di capitale o liquidità considerate dall'ente ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP siano coerenti con i rischi misurati dall'ente e siano ammissibili per il calcolo dei fondi propri e delle riserve di liquidità; e

⁹ Orientamenti sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP ([ABE/GL/2016/10](#)) dell'ABE.

¹⁰ [Orientamenti dell'ABE in materia di prove di stress.](#)

- d. la distribuzione/ripartizione fra le linee di business o le entità giuridiche delle risorse interne di capitale o liquidità disponibili rifletta adeguatamente il rischio cui ciascuna di queste è o può essere esposta, e prenda debitamente in considerazione eventuali vincoli giuridici o operativi sulla trasferibilità di tali risorse.

Effettività dell'ICAAP e dell'ILAAP

105. Nel valutare l'efficacia dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero esaminare il loro utilizzo nel processo decisionale e nel processo di gestione a tutti i livelli dell'ente (ad esempio, fissazione dei limiti, misurazione delle prestazioni, ecc.). Le autorità competenti dovrebbero valutare come l'ente utilizzi l'ICAAP e l'ILAAP nell'ambito della propria gestione dei rischi, del capitale e della liquidità (prova dell'utilizzo, use test). La valutazione dovrebbe tenere conto delle interconnessioni e del funzionamento interdipendente dell'ICAAP/ILAAP con il sistema di definizione della propensione al rischio, con la gestione dei rischi, della liquidità e del capitale, comprese le strategie prospettiche di raccolta, e se siano idonei per il modello imprenditoriale e la complessità dell'ente.
106. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di politiche, procedure e strumenti per favorire:
 - a. una chiara individuazione delle funzioni e/o dei comitati di gestione responsabili dei diversi elementi dell'ICAAP e dell'ILAAP (ad esempio, modellizzazione e quantificazione, audit interno e convalida, monitoraggio e segnalazione, rapporto gerarchico di situazioni problematiche (issue escalation), ecc.);
 - b. la pianificazione del capitale e della liquidità: il calcolo delle risorse di capitale e di liquidità su base prospettica (anche in ipotetici scenari di stress) in relazione alla strategia complessiva o a transazioni rilevanti;
 - c. l'assegnazione e il monitoraggio delle risorse di capitale e di liquidità fra le linee di business e le tipologie di rischio (ad esempio, i limiti di rischio definiti per le linee di business, le entità o per i singoli rischi sono coerenti con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza complessiva delle risorse interne di capitale e liquidità);
 - d. la segnalazione regolare e tempestiva dell'adeguatezza del capitale e della liquidità all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione (in particolare, la frequenza delle segnalazioni dovrebbe essere adeguata rispetto ai rischi e allo sviluppo del volume operativo, alle riserve interne esistenti e al processo decisionale interno per consentire alla dirigenza dell'ente di mettere in atto azioni correttive prima che l'adeguatezza del capitale e della liquidità sia compromessa);
 - e

e. la consapevolezza e le azioni dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione nel momento in cui la strategia operativa e/o importanti operazioni individuali possono essere incompatibili con l'ICAAP e con il capitale interno disponibile (ad esempio, l'approvazione da parte dell'alta dirigenza di un'operazione significativa che potrebbe avere un impatto rilevante sul capitale interno disponibile) o con l'ILAAP e le risorse interne di liquidità disponibili.

107. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione dimostri un adeguato impegno nei confronti dell'ICAAP e dell'ILAAP e li conosca adeguatamente, inclusi i relativi risultati. Nello specifico, dovrebbero analizzare se l'organo di amministrazione approva o meno l'ICAAP e l'ILAAP e i relativi risultati e, se del caso, gli esiti della convalida interna dell'ICAAP e dell'ILAAP.
108. Le autorità competenti dovrebbero valutare la misura in cui l'ICAAP e l'ILAAP abbiano una natura prospettica. Le autorità competenti dovrebbero effettuare tale valutazione verificando la compatibilità dell'ICAAP e dell'ILAAP con i piani di capitale e di liquidità e i piani strategici.

Completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP

109. Le autorità competenti dovrebbero valutare la copertura nell'ICAAP e nell'ILAAP delle linee di business, delle entità giuridiche e dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, e se essi siano conformi ai requisiti di legge. In particolare, dovrebbero valutare:
- a. se l'ICAAP e l'ILAAP siano attuati in modo omogeneo e proporzionale per tutte le linee di business e le entità giuridiche dell'ente con riferimento all'individuazione e alla valutazione dei rischi;
 - b. se l'ICAAP e l'ILAAP coprano tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento (società veicolo (SPV), entità create a scopi speciali (SPE)); e
 - c. laddove ogni entità abbia meccanismi o processi di governance diversi da quelli delle altre entità del gruppo, se tali differenze siano giustificate (ad esempio, l'adozione di modelli avanzati solamente in una parte del gruppo può essere giustificata dalla mancanza di dati sufficienti per stimare i parametri per alcune linee di business o entità giuridiche, a condizione che tali linee di attività o entità giuridiche non rappresentino una fonte di concentrazione del rischio per il resto del portafoglio)

2.7.3 Valutazione delle prove di stress dell'ente

110. Le autorità competenti dovrebbero verificare e valutare i programmi delle prove di stress e la loro conformità ai requisiti degli Orientamenti dell'ABE sulle prove di

stress dell'ente con riferimento in particolare alla valutazione dei programmi delle prove di stress, dei sistemi di governance, delle base di dati, dell'uso delle prove di stress nell'ICAAP e nell'ILAAP e degli atti di gestione indicati nel titolo 4 dei menzionati orientamenti.

111. Le autorità competenti dovrebbero eseguire una valutazione qualitativa dei programmi delle prove di stress nonché una valutazione quantitativa dei risultati delle prove di stress. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli esiti delle valutazioni qualitative e quantitative congiuntamente ai risultati delle prove di stress di vigilanza (cfr. il titolo 12) ai fini della valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'ente e della determinazione della risposta di vigilanza adeguata per le carenze identificate.
112. Le valutazioni prudenziali dei programmi delle prove di stress degli enti, e i risultati delle diverse prove di stress eseguite dall'ente come parte del proprio programma di prove di stress, potrebbero contribuire alla valutazione dei diversi elementi dello SREP, e nello specifico:
 - a. all'identificazione delle possibili vulnerabilità o debolezze nella gestione dei rischi e nei controlli sulle singole aree di rischio. Queste dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti come ulteriore fonte di informazioni per la valutazione dei singoli rischi per il capitale ai sensi del titolo 6 dei presenti Orientamenti, o i rischi per la liquidità o la raccolta a sensi del titolo 8 dei presenti Orientamenti. Ad esempio, le analisi di sensibilità e di scenario svolte dall'ente possono essere utilizzate per valutare la sensibilità e l'adeguatezza dei modelli utilizzati e per la quantificazione dei rischi individuali;
 - b. all'identificazione delle possibili carenze nei sistemi complessivi della governance e dei controlli interni dell'ente. Queste dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti come ulteriore fonte di informazioni ai fini della valutazione SREP della governance e dei controlli interni dell'ente. I risultati delle prove di stress dell'ente potranno inoltre essere utilizzati nella valutazione della pianificazione patrimoniale e, in particolare, della relativa dimensione temporale di quest'ultima;
 - c. alla quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della liquidità, specialmente nel caso in cui l'autorità competente non abbia sviluppato specifici parametri di vigilanza di riferimento (benchmark) per i requisiti di liquidità o non applichi le prove di stress di vigilanza per la liquidità.

Valutazione qualitativa dei programmi delle prove di stress dell'ente

113. Per facilitare la valutazione qualitativa, le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti la presentazione di informazioni concernenti l'organizzazione del loro

programma di prove di stress in relazione a tutti gli aspetti sopra specificati. Le informazioni presentate dagli enti dovrebbero coprire l'architettura dei dati e l'infrastruttura informatica, i sistemi di governance, le metodologie, gli scenari, le ipotesi principali, i risultati e le attività di gestione programmate.

114. Le autorità competenti dovrebbero considerare tutte le fonti rilevanti di informazione sui programmi e sulle metodologie delle prove di stress, comprese le valutazioni interne dell'ente e la convalida o le verifiche eseguite dalle funzioni di controllo indipendenti nonché le informazioni e le stime fornite da terzi, ove disponibili.
115. Le autorità competenti dovrebbero anche impegnarsi in un dialogo con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza degli enti con riferimento alle maggiori vulnerabilità macroeconomiche e del mercato finanziario, nonché alle minacce specifiche all'attività in corso degli enti, per valutare le modalità di gestione dei loro programmi delle prove di stress.
116. Nel valutare i programmi delle prove di stress e i risultati delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero prestare un'attenzione specifica all'adeguatezza della selezione degli scenari rilevanti nonché delle ipotesi sottostanti e delle metodologie nonché all'utilizzo dei risultati delle prove di stress nella gestione strategica e dei rischi degli enti. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare:
 - a. quanto siano integrate le prove di stress nel quadro di gestione dei rischi dell'ente;
 - b. il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione nel programma delle prove di stress;
 - c. l'integrazione delle prove di stress e dei loro risultati nel processo decisionale all'interno del l'ente; e
 - d. la capacità dell'ente e delle sue infrastrutture, compresi i dati, per attuare il programma delle prove di stress nelle singole linee di business ed entità e all'interno del gruppo, se del caso.
117. Nel valutare i programmi delle prove di stress, i risultati di quest'ultime e le azioni gestionali proposte, le autorità competenti dovrebbero considerare prospettive idiosincratiche e di sistema. Nello specifico, le azioni gestionali dovrebbero preliminarmente essere valutate da una prospettiva interna con riferimento alla loro plausibilità, considerando le specificità di un singolo ente. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le e azioni gestionali anche da una prospettiva di sistema, dal momento che a tale livello altri enti potrebbero essere inclini a considerare azioni simili che, quindi, diverrebbero poco plausibili.

118. Nel valutare azioni gestionali con un effetto sul capitale o sulla posizione finanziaria generale di un ente, le autorità competenti dovrebbero considerare le tempistiche per l'attuazione delle azioni. Nello specifico, le azioni gestionali dovrebbero essere completate e attuate nel corso dell'orizzonte temporale della prova di stress. Le autorità competenti possono inoltre prendere in considerazione, se del caso, le azioni gestionali che saranno completate più tardi rispetto all'orizzonte temporale della prova di stress.
119. Le autorità competenti dovrebbero considerare l'efficacia dei programmi delle prove di stress nell'identificare le vulnerabilità operative rilevanti e prenderla in considerazione quando valutano la sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale dell'ente e la sostenibilità delle loro strategie (cfr. il titolo 4).
120. Nel caso di gruppi transfrontalieri, nel valutare i programmi delle prove di stress e i risultati di quest'ultime, le autorità competenti dovrebbero considerare la trasferibilità del capitale e della liquidità tra le entità legali o tra le unità operative durante lo stress, così come il funzionamento di eventuali accordi di sostegno finanziario infragruppo sottoscritti, prendendo in considerazione le difficoltà di raccolta che si potrebbero presentare in condizioni di stress.

Valutazione quantitativa delle prove di stress condotte dagli enti ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP

121. Le autorità competenti, oltre a svolgere la valutazione qualitativa sopra indicata, dovrebbero valutare e contestare la scelta e l'uso degli scenari e delle ipotesi, la loro severità e rilevanza rispetto al modello imprenditoriale dell'ente, nonché i risultati delle menzionate prove di stress, nello specifico con riferimento alle prove di stress svolte ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP (cfr. anche la sezione 5.7.2.).
122. Le autorità competenti dovrebbero garantire che in uno scenario di stress utilizzato ai fini dell'ICAAP il coefficiente di capitale sia influenzato negativamente in seguito, ad esempio, a migrazioni nel rating di credito, a una riduzione dei margini di interesse netti o a perdite di negoziazione. Le autorità competenti dovrebbero avere accesso ai dettagli relativi alle ipotesi principali formulate dall'ente e alle sue determinanti di rischio (risk drivers) e li dovrebbero contestare, anche sulla base di prove di stress di vigilanza, come specificato nel titolo 12 dei presenti orientamenti.
123. Nelle verifiche delle prove di stress ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero svolgere una valutazione combinata dell'impatto dei risultati delle prove di stress sui fabbisogni di capitale e di liquidità, nonché su altri pertinenti requisiti di vigilanza. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente in uno scenario avverso sia in grado di mantenere il TSCR applicabile in ogni momento, e se abbia identificato una serie di azioni gestionali per far fronte a potenziali violazioni de TSCR.

124. Le autorità competenti dovrebbero debitamente contestare gli scenari, le ipotesi e le metodologie utilizzate da un ente. Nel contestare gli scenari, le ipotesi e i risultati delle prove di stress degli enti svolte ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero utilizzare, se del caso, i risultati, gli scenari e le ipotesi delle prove di stress di vigilanza, incluse le pertinenti prove di stress condotte a livello regionale da varie autorità quali l'ABE, l'FMI e il SEBC/SERB, nonché la valutazione qualitativa specificata sopra, per stabilire la misura in cui è possibile fare riferimento al programma delle prove di stress degli enti e ai suoi risultati.
125. Nel caso in cui le autorità competenti individuino carenze nella progettazione degli scenari o nelle ipotesi utilizzate dall'ente, possono richiedere agli enti di condurre nuovamente le prove di stress o di alcune loro parti, utilizzando ipotesi modificate fornite dalle autorità competenti o specifici scenari stabiliti (ad esempio, scenari ancoraggio (anchor) definiti negli Orientamenti dell'ABE sulle prove di stress dell'ente).
126. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare l'impatto delle prove di stress sulla leva finanziaria (leverage ratio) dell'ente, nonché le sue passività ammissibili detenute ai fini del requisito minimo in materia di passività ammissibili (MREL) ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
127. Nella valutazione dei risultati delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione tutte le future modifiche di regolamentazione conosciute che incidono sugli enti nell'ambito e nell'orizzonte temporale della conduzione della prova di stress. Le autorità competenti dovrebbero analogamente prendere in considerazione tutte le modifiche conosciute dei futuri requisiti patrimoniali (ad esempio, valutazioni integralmente applicate) nel valutare i risultati delle prove di stress e la sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale.

2.7.4 Nuovi prodotti e modifiche significative

128. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di una politica aziendale per l'approvazione di nuovi prodotti (New Product Approval Policy, NPAP) ben documentata, approvata dall'organo di amministrazione, che faccia fronte allo sviluppo di nuovi mercati, prodotti e servizi, alle modifiche rilevanti apportate a quelli esistenti, nonché a transazioni straordinarie.
129. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione interna di gestione dei rischi e la funzione di conformità sono adeguatamente coinvolte nell'approvazione dei nuovi prodotti o di modifiche significative ai prodotti, processi e sistemi esistenti.

5.8 Sistemi informativi e continuità operativa

130. In linea con gli Orientamenti sulla governance interna dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero stabilire se l'ente possieda sistemi informativi e di comunicazione efficaci e affidabili e se tali sistemi supportino in pieno le capacità di aggregazione dei dati sui rischi in condizioni normali e in condizioni di stress. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente sia almeno in grado di:
- a. generare dati precisi e affidabili sui rischi per le unità operative e l'ente nel suo complesso;
 - b. acquisire e aggregare tutti i dati rilevanti sui rischi all'interno dell'ente;
 - c. generare in modo tempestivo dati aggregati e aggiornati sui rischi, nonché
 - d. generare dati aggregati sui rischi per soddisfare una vasta gamma di richieste estemporanee da parte dell'organo di amministrazione o delle autorità competenti.
131. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un'efficace gestione della continuità operativa con collaudati piani di emergenza e di continuità operativa, nonché piani di risposta a situazioni di grave catastrofe per tutte le sue funzioni e risorse critiche e se i menzionati consentano di recuperarle in modo credibile.

5.9 Pianificazione del risanamento

132. Per valutare la governance e i controlli interni dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le risultanze e le carenze individuate al momento della valutazione dei piani di risanamento e degli accordi di pianificazione del risanamento (recovery planning) condotte ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 2014/59/UE.
133. In modo analogo, le risultanze della valutazione degli elementi dello SREP, fra cui i sistemi di governance e dei controlli interni dell'intero ente dovrebbero confluire nella valutazione dei piani di risanamento.

5.10 Applicazione a livello consolidato e conseguenze per le entità del gruppo

134. A livello consolidato, oltre agli elementi trattati nelle sezioni precedenti, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. l'organo di amministrazione dell'ente su base consolidata conosca sia l'organizzazione del gruppo sia i ruoli delle diverse entità che lo compongono nonché i collegamenti e le relazioni fra loro;
 - b. la struttura organizzativa e giuridica del gruppo – se del caso – sia chiara e trasparente e idonea alle dimensioni e alla complessità della attività e delle operazioni;
 - c. l'ente abbia istituito un sistema informativo e di reportistica efficace della gestione a livello di gruppo applicabile a tutte le unità operative ed entità giuridiche, e se le informazioni siano messo tempestivamente a disposizione dell'organo di amministrazione dell'impresa madre dell'ente;
 - d. l'organo di amministrazione dell'ente su base consolidata abbia elaborato strategie coerenti a livello di gruppo, fra cui una strategia di rischio e un sistema riguardante la propensione al rischio a livello di gruppo;
 - e. la gestione dei rischi del gruppo copra tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento (comprese le SPV, le SPE, e le società immobiliari) e crei una visione globale di tutti i rischi;
 - f. l'ente effettui prove di stress periodiche che interessano tutti i rischi e le entità rilevanti in conformità agli Orientamenti dell'ABE in materia di prove di stress dell'ente; e
 - g. la funzione di audit interno a livello di gruppo sia indipendente, abbia un piano di audit basato sul rischio a livello di gruppo, disponga di personale e risorse sufficienti, abbia un peso adeguato e risponda direttamente all'organo di amministrazione dell'ente consolidante.
135. Nell'effettuare presso le filiazioni la valutazione della governance e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente, oltre agli elementi elencati nel presente titolo, le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo le politiche e le procedure a livello di gruppo siano attuate in modo coerente a livello di filiazione, e se le entità del gruppo abbiano adottato misure per garantire che le loro operazioni siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.11 Sintesi dei risultati e punteggio

136. A seguito delle valutazioni di cui sopra le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'adeguatezza dei sistemi di governance e dei controlli interni dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (viability) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 3.

Tabella 3 Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sulla governance interna e sui controlli interni dell'ente

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un basso livello di rischio alla sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione fra le funzioni che assumono rischi e quelle che li gestiscono e li controllano. • Vige una sana cultura societaria, una sana gestione dei conflitti di interesse e dei processi per l'immediata denuncia delle irregolarità (whistle-blowing). • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono appropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è adeguato e, se del caso, è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • L'ente adotta una politica in materia di "diversità" che promuove una composizione variegata del consiglio e si conforma agli obiettivi stabiliti. • La politica di remunerazione è in linea con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine dell'ente. • Il sistema di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono appropriati. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono appropriati. • Le funzioni di gestione interna dei rischi, di conformità e di audit interno sono indipendenti e dispongono di risorse sufficienti; la funzione di audit interno

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>opera in modo efficace in conformità alle norme e agli standard internazionali stabiliti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono appropriati. • Il piano di risanamento è credibile e le modalità di pianificazione del risanamento (recovery planning) sono appropriati.
2	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un livello medio-basso di rischio alla sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa ben solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione tra le funzioni che assumono rischi e quelle che li gestiscono e li controllano. • Vige una cultura societaria ampiamente sana, una gestione ampiamente sana dei conflitti di interesse e dei processi per l'immediata denuncia delle irregolarità (whistle-blowing). • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono di gran lunga appropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è di gran lunga adeguato e, se del caso, è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • L'ente adotta una politica in materia di "diversità" che promuove una composizione variegata del consiglio e si conforma di gran lunga agli obiettivi stabiliti e attua adeguate misure per conseguire gli obiettivi definiti nella politica. • La politica di remunerazione è ampiamente in linea con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>dell'ente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono notevolmente appropriati. • Le funzioni di gestione interna dei rischi, di conformità e di audit interno sono indipendenti e le operazioni degli stessi sono di gran lunga efficaci. • I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono di gran lunga adeguati. • Il piano di risanamento è di gran lunga credibile e le modalità di pianificazione di del risanamento sono di gran lunga adeguata.
3	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un livello medio-elevato di rischio alla sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono pienamente trasparenti e le funzioni che assumono rischi non sono completamente separate dalle funzioni che li gestiscono e li controllano. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della cultura societaria, della gestione dei conflitti di interesse e/o dei processi di immediata denuncia delle irregolarità (whistle-blowing). • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della composizione e del funzionamento dell'organo di amministrazione. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dell'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione e, ove opportuno, non è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • L'ente non adotta una politica in materia di "diversità" o non adotta adeguate misure per conseguire un adeguato livello di diversità.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono problemi legati al fatto che la politica di remunerazione può entrare in conflitto con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine. • Sussistono dubbi sull'adeguatezza del sistema di gestione del rischio e dei processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e/o della liquidità. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e dei controlli interni. • Sussistono dubbi circa l'indipendenza e il funzionamento efficace della gestione interna dei rischi, delle funzioni di conformità e di audit. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dei sistemi informativi e dei meccanismi per assicurare la continuità operativa. • Il piano di risanamento possiede potenziali carenze rilevanti e/o ostacoli rilevanti per la sua attuazione e le preoccupazioni della vigilanza non sono state pienamente affrontate. Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dell'organizzazione della pianificazione del risanamento.
4	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un elevato livello di rischio alla sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono trasparenti e le funzioni che assumono rischi non sono separate dalle funzioni che li gestiscono e li controllano. • La cultura societaria, la gestione dei conflitti di interesse e/o dei processi di immediata denuncia delle irregolarità (whistle-blowing) sono inadeguate. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono inappropriati.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none">• L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è insufficiente, se del caso, non è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore.• L'ente non adotta una politica in materia di "diversità", non c'è diversità nell'organo di amministrazione e l'ente non adotta adeguate misure per conseguire un adeguato livello di diversità.• La politica di remunerazione è in conflitto con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine dell'ente.• Il sistema di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, tra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono inappropriati.• Le funzioni di gestione interna dei rischi, di conformità e/o di audit interno non sono indipendenti e la funzione di audit interno non opera in modo efficace in conformità alle norme e agli standard internazionali stabiliti; le operazioni non sono efficaci.• Il quadro di controllo interno e i controlli interni sono inadeguati.• I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono inadeguati.• Il piano di risanamento possiede carenze rilevanti e/o ostacoli rilevanti per la sua attuazione e le preoccupazioni della vigilanza non sono state pienamente affrontate. L'organizzazione della pianificazione del risanamento è inadeguata.

(22). Il paragrafo 129 è sostituito dal seguente:

«L'esito della valutazione di ciascun rischio rilevante dovrebbe rispecchiarsi in una sintesi delle risultanze che fornisca una spiegazione dei principali fattori che determinano il rischio (risk drivers) e un punteggio del rischio, come specificato nelle seguenti sezioni.»

(23). I paragrafi 130 e 131 sono eliminati.

(24). Nel paragrafo 196, il termine «di rischio» è aggiunto dopo i termini «basato sul punteggio».

(25). La tabella 4 è sostituita da:

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi non rilevanti/rischi molto bassi. • L'esposizione a prodotti complessi e alle operazioni non è rilevante/è molto bassa. • Il livello di rischio di concentrazione del credito non è rilevante/è molto basso. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate non è rilevante/è molto basso. • Il livello delle esposizioni in bonis non è rilevante/è molto basso. • Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è molto elevato. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono molto elevati 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi è coerenza tra la politica e la strategia di gestione del rischio di credito dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. • L'assetto organizzativo per il rischio di credito è robusto, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e reportistica del rischio di credito sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli del rischio di credito sono solidi. • I limiti che consentono l'attenuazione o la limitazione del rischio di credito sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito pongono rischi da bassi a medi. • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è da bassa a media. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è da basso a medio. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate è da basso a medio. 	<ul style="list-style-type: none"> • I limiti che consentono l'attenuazione o la limitazione del rischio di credito sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio di credito posto dalle esposizioni in bonis è da basso a medio. • Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è elevato. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono elevati. 	
3	<p>Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi da medi a elevati. • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è da media a elevata. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è da medio a elevato. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate è da medio a elevato. • Il rischio di credito posto dalle esposizioni in bonis è da medio a elevato e soggetto a ulteriore deterioramento in condizioni di stress. • Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è medio. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono medi. 	
4	<p>Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi elevati. • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è elevata. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è elevato. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate è elevato. • Il rischio di credito posto dalle esposizioni in bonis è elevato. 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> • Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è basso. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono bassi. 	

(26). Nel paragrafo 231, il termine «di rischio» è aggiunto dopo i termini «basato sul punteggio».

(27). La tabella 5 è sostituita da:

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di mercato comportano rischi non rilevanti/molto bassi. • Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato non sono complesse. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato non è rilevante/è molto basso. • Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato generano rendimenti non volatili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia di rischio di mercato dell'ente e la sua strategia generale e la propensione al rischio. • L'assetto organizzativo per i rischi di mercato è solido, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e reportistica del rischio di mercato sono adeguati. • I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di mercato sono solidi e in linea con la strategia di gestione dei rischi e la propensione al rischio dell'ente.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi da bassi a medi. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è da basso a medio. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è da basso a medio. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità da basso a medio. 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi da medi a elevati. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è da media a elevata. 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è da medio a elevato. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità da medio a elevato. 	
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi elevati. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è elevata. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è elevato. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità elevato. 	

(28). Nel paragrafo 287, il termine «di rischio» è aggiunto dopo ai termini «basato sul punteggio».

(29). La tabella 6 è sostituita da:

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente sono limitate a poche categorie con impatto a elevata frequenza/di bassa gravità. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo non è rilevante/è molto bassa, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti simili ad esso (peers). • Il livello di perdite riscontrate dall'ente negli anni recenti è non rilevante/molto basso, o è diminuito da un livello più elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia del rischio operativo dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. • Il quadro organizzativo per il rischio operativo è solido, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e reportistica dei rischi sono adeguati.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente sono principalmente nelle categorie con impatto a elevata frequenza/di bassa gravità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il quadro di controllo per il rischio operativo è solido.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è da bassa a media, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti simili ad esso. • Il livello di perdite riscontrate dall'ente negli anni recenti è stato da basso a medio, o se ne prevede un incremento dal livello storico più basso o una diminuzione del livello storico più elevato. 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente si estendono ad alcune categorie a impatto di bassa frequenza/con elevata gravità. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è da media a elevata, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti simili ad esso. • Il livello di perdite riscontrate dall'ente negli anni recenti è da stato medio a elevato, o se ne prevede un incremento da un livello storico più basso o una diminuzione da un livello storico più elevato. 	
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente si estendono a tutte le categorie principali. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è elevata, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti simili. • Il livello di perdite riscontrate dall'ente negli anni recenti è elevato o il rischio è diminuito in modo significativo. 	

(30). La sezione 6.5 è sostituita dalla seguente:

6.5 Valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

6.5.1 Considerazioni di carattere generale

310. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni sensibili ai tassi di interesse in attività – in e fuori bilancio - diverse dalla negoziazione (comunemente indicato come il rischio di tasso di interesse nel portafoglio diverso dalla negoziazione o IRRBB), comprese le coperture per queste posizioni, a prescindere dal loro riconoscimento e misurazione e a prescindere dal riconoscimento e dalla misurazione delle perdite e dei guadagni, a fini contabili (si precisa che il rischio di differenziale creditizio derivante da alcune posizioni nel portafoglio diverso dalla negoziazione è trattato nella sezione relativa al rischio di mercato).
311. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le seguenti sottocategorie in sede di valutazione dell'IRRBB:
- a. rischio di gap: rischio risultante dalla struttura per scadenze degli strumenti sensibili al tasso di interesse, la quale deriva dalle differenze nella tempistica dei cambiamenti nel loro tasso, che comprende le variazioni nella struttura per scadenze dei tassi di interesse che si verificano in modo costante lungo la curva dei rendimenti (rischio parallelo) o in modo differenziale per periodo (rischio non parallelo).
 - b. Rischio di base: rischio derivante dall'impatto delle variazioni relative dei tassi di interesse su strumenti sensibili al tasso di interesse che hanno natura simile, ma che sono ri-prezzate utilizzando diversi indici di tassi di interesse. Esso deriva dall'imperfetta correlazione nella rettifica dei tassi maturati e pagati su diversi strumenti sensibili al tasso di interesse con caratteristiche di tasso di variazione altrimenti simili.
 - c. Rischio di opzione: rischio derivante dalle opzioni (integrate ed esplicite), ove l'ente o il suo cliente possono modificare il livello e la tempistica dei propri flussi di cassa; nello specifico, il rischio derivante da strumenti sensibili al tasso di interesse per cui il titolare eserciterà quasi certamente l'opzione, ove questo sia nel suo interesse finanziario (opzioni automatiche integrate o esplicite), e rischio derivante dalla flessibilità incorporata implicitamente o rientrante nei termini degli strumenti sensibili al tasso di interesse, tale che le variazioni dei tassi di interesse possano generare un cambiamento nel comportamento del cliente (rischio di opzione comportamentale incorporato).
312. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le linee guida definite negli Orientamenti ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività

diverse dalla negoziazione (non-trading activities) (Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB)¹¹ emanati ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE sono attuati prudentemente dall'ente. Ciò si applica nello specifico al calcolo del test di vigilanza dei valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della menzionata direttiva, così come degli altri test di vigilanza dei valori anomali, nonché alle procedure per l'identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo del rischio interno del tasso di interesse dell'ente.

6.5.2 Valutazione dell'IRRBB intrinseco

313. Attraverso la valutazione del livello intrinseco dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero determinare i principali fattori di esposizione dell'ente all'IRRBB e valutare il potenziale impatto prudenziale di tale rischio per l'ente. La valutazione dell'IRRBB intrinseco dovrebbe essere strutturata attorno alle seguenti fasi principali:

- a. valutazione preliminare;
- b. valutazione della natura e della composizione del profilo di rischio del tasso di interesse dell'ente; e
- c. valutazione del risultato dei test di vigilanza dei valori anomali e delle prove di stress di vigilanza nonché gli scenari di shock dei tassi di interesse e gli scenari di stress dei tassi di interesse dell'ente.

Valutazione preliminare

314. Per determinare l'ambito di applicazione della valutazione dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti dell'IRRBB cui l'ente è o potrebbe essere esposto. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalle informazioni ICAAP e ILAAP raccolte ai fini dello SREP, dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con gli enti ad esso simili e da tutte le altre attività di vigilanza.

315. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. la governance dell'ente per il rischio di tasso di interesse, comprese la strategia IRRBB principale e la propensione al rischio dell'ente in relazione all'IRRBB;
- b. l'impatto del test di vigilanza dei valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, considerando gli orientamenti ABE emanati in

¹¹ ABE-GL-2018-02. Gli Orientamenti sono disponibili on-line: <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review/guidelines-on-technical-aspects-of-the-management-of-interest-rate-risk-arising-from-non-trading-activities-under-the-supervisory-review-process>

conformità a tale articolo, sul valore economico dell'ente in proporzione ai fondi propri obbligatori dell'ente o ai fondi di classe 1 (T1);

- c. l'impatto sui profitti e sul valore economico dovuto a una variazione dei tassi di interesse secondo la metodologia utilizzata dall'ente; e
 - d. il capitale interno – se del caso – assegnato all'IRRBB, sia in totale sia come quota del capitale interno complessivo dell'ente secondo il suo ICAAP, compresi l'andamento e le previsioni storici, se disponibili.
316. Nella loro valutazione preliminare, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i cambiamenti significativi riguardanti le esposizioni dell'ente all'IRRBB. Come minimo, esse dovrebbero valutare i seguenti aspetti:
- a. i cambiamenti significativi nella strategia complessiva IRRBB, nella propensione al rischio, nella politica e nelle dimensioni dei limiti;
 - b. il potenziale impatto sul profilo di rischio dell'ente derivante da tali modifiche;
 - c. le principali modifiche nella modellizzazione dell'ente, del comportamento del cliente o l'utilizzo dei derivati sui tassi di interesse; e
 - d. le principali tendenze del mercato.

Natura e composizione del profilo di rischio dell'ente in relazione al rischio di tasso di interesse

317. Le autorità competenti dovrebbero avere una chiara visione di come le variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto negativo sui profitti di un ente e sul suo valore economico (il valore attuale dei flussi di cassa attesi) per ottenere una chiara visione nel breve termine e a più lungo termine della possibile minaccia per l'adeguatezza patrimoniale.
318. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare e avere una visione chiara della struttura dell'ente per quanto concerne attività, passività ed esposizioni fuori bilancio. In particolare:
- a. le diverse posizioni nel portafoglio diverso dalla negoziazione, le relative scadenze o date di rivalutazione e ipotesi comportamentali (ad esempio, le ipotesi relative ai prodotti con scadenza incerta) per tali posizioni;
 - b. i flussi di cassa degli interessi dell'ente, se disponibili;
 - c. la percentuale di prodotti con scadenza incerta e di prodotti con opzioni esplicite e/o integrate, con particolare attenzione ai prodotti con opzioni clienti integrate; e

- d. la strategia di copertura dell'ente e la quantità e l'uso di strumenti derivati (a fini di copertura o speculazione).
319. Per determinare meglio la complessità e il profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche capire le caratteristiche principali delle attività, delle passività e delle esposizioni fuori bilancio dell'ente, in particolare:
- a. il portafoglio crediti (ad esempio, il volume dei prestiti senza una scadenza, il volume dei prestiti con opzioni di pre-pagamento o il volume dei prestiti a tasso fluttuante con limiti massimi e minimi, la quota dei contratti di prestito con tasso fluttuante che impediscono la rivalutazione a tassi negativi, ecc.);
 - b. il portafoglio obbligazionario (ad esempio, il volume degli investimenti con le opzioni, eventuali concentrazioni);
 - c. esposizioni deteriorate;
 - d. i conti di deposito (ad esempio, la sensibilità dei tassi dei depositi dell'ente alle variazioni dei tassi di interesse compresi i depositi fissi, eventuali concentrazioni);
 - e. derivati (ad esempio, la complessità dei derivati utilizzati a fini di copertura o speculativi, considerazioni sulle opzioni su tassi di interesse vendute o acquistate, l'impatto dei derivati sulla durata delle posizioni nel portafoglio diverso dalla negoziazione); e
 - f. la natura dell'IRRBB integrato negli strumenti di valore equo, compresi gli strumenti meno liquidi quali le attività e le attività di livello 3.
320. Quando si analizza l'impatto sui profitti dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le diverse fonti di reddito e le spese dell'ente, e il loro relativo peso sui ricavi totali. Esse dovrebbero essere consapevoli di quanto i rendimenti dell'ente dipendano da posizioni sensibili ai tassi di interesse, e dovrebbero stabilire in che modo le diverse variazioni dei tassi d'interesse influenzano il margine di interesse netto dell'ente, nonché la determinazione degli effetti delle modifiche del valore di mercato degli strumenti-in base al trattamento contabile-sono iscritte nel conto economico (P&L) o direttamente o indirettamente (ad esempio, mediante un altro reddito complessivo).
321. Nell'analizzare l'impatto sul valore economico dell'ente e sui profitti, le autorità competenti dovrebbero per prima cosa considerare i risultati del test di vigilanza dei valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5 della direttiva 2013/36/UE, e di eventuali altri test di vigilanza di valori anomali, per ottenere un parametro di riferimento (benchmark) iniziale con il quale confrontare in che modo le variazioni dei tassi di interesse inciderebbero sull'ente. Per garantire la conformità le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli orientamenti dell'ABE emanati in conformità con il detto articolo. Nell'eseguire questa valutazione le autorità

competenti dovrebbero prestare particolare attenzione in termini di tempistica e di importo alla sensibilità dei flussi di cassa alla rivalutazione, alle variazioni delle ipotesi fondamentali sottostanti (nello specifico per i conti dei clienti senza specifiche date di rivalutazione, i conti dei clienti con opzioni cliente integrate e/o capitale proprio).

322. Le autorità competenti dovrebbero cercare di comprendere l'impatto di tali ipotesi e quindi isolare il valore economico e il rischio di redditività derivanti dagli adeguamenti del comportamento dell'ente.
323. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla sensibilità dei flussi di cassa alle variazioni nella valutazione degli strumenti di valore equo, compresi i derivati sui tassi di interesse in connessione alle variazioni dei tassi di interesse (ad esempio, l'impatto delle variazioni ai prezzi correnti di mercato negli strumenti a valore equo sul conto economico, sull'efficacia della relazione di copertura).
324. Oltre all'utilizzo dei test di vigilanza dei valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5 della direttiva 2013/36/UE, ed eventuali altri test di vigilanza dei valori anomali, le autorità competenti dovrebbero considerare l'utilizzo dei propri scenari di shock designati (ad esempio, maggiore o minore, per tutte o alcune valute, consentire cambiamenti non paralleli dei tassi, considerare il rischio di base, ecc.). Al momento di decidere il livello al quale impostare questi scenari di shock aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione fattori come il livello generale dei tassi di interesse, la forma della curva dei rendimenti ed eventuali caratteristiche nazionali dei loro sistemi finanziari. I sistemi interni dell'ente dovrebbero pertanto essere sufficientemente flessibili da calcolare la sua sensibilità a eventuali shock previsti dall'autorità competente.
325. Nella loro valutazione quantitativa, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i risultati delle metodologie interne dell'ente per la misurazione dell'IRRBB, se del caso. Attraverso l'analisi di queste metodologie, le autorità competenti dovrebbero acquisire una più profonda comprensione dei principali fattori di rischio sottostanti il profilo dell'IRRBB dell'ente.
326. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti che operano in diverse valute svolgano un'analisi del rischio di tasso di interesse in ciascuna valuta nella quale essi hanno una posizione di rilievo. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare l'approccio utilizzato da tali enti al fine di aggregare i risultati del valore economico e delle misure di redditività nelle singole valute.
327. Nell'analizzare i risultati sia dell'impatto dei test di vigilanza dei valori anomali e le metodologie interne dell'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare le cifre puntuali (point in time) nonché le tendenze storiche. Questi tassi dovrebbero essere confrontati con i pari considerati nell'ambito della situazione del mercato globale.

Scenari di shock e prove di stress

328. Le autorità competenti dovrebbero valutare e tenere in considerazione i risultati degli scenari di shock e delle prove di stress (diversi da quelli per i test di vigilanza dei valori anomali) condotte dall'ente come parte del suo regolare processo di gestione interna. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza delle principali fonti dell'IRRBB per l'ente.
329. Se, quando i risultati degli scenari di shock e delle prove di stress dell'ente sono riesaminati, particolari concentrazioni di re-pricing/scadenza sono rivelate o sospettate in diversi punti della curva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori analisi.

6.5.3 Valutazione della gestione e dei controlli dell'IRRBB (gestione del rischio e funzioni conformità, di audit interno e di controllo)

330. Per ottenere una comprensione globale del profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente nel portafoglio diverso dalla negoziazione, le autorità competenti dovrebbero rivedere la governance e il sistema sottostanti le sue esposizioni ai tassi di interesse dell'ente.
331. Le autorità competenti dovrebbero valutare i seguenti elementi:
- a. la strategia e la propensione al rischio dell'IRRBB (come elementi distinti o come parte di più ampie strategie e propensione al rischio di mercato);
 - b. quadro e struttura organizzativa e responsabilità;
 - c. politiche e procedure;
 - d. l'individuazione, la misurazione dei rischi, compresi i modelli interni, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi; nonché
 - e. un sistema dei controlli interni.

Strategia e propensione IRRBB

332. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una sana strategia riguardante l'IRRBB, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:
- a. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione all'IRRBB e il relativo processo di revisione (ad esempio, in caso di una revisione complessiva della strategia di rischio, o di problematiche circa la redditività o l'adeguatezza patrimoniale), e se l'alta dirigenza attua correttamente la strategia IRRBB approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, le procedure scritte siano

elaborate e attuate, e le responsabilità siano assegnate in maniera chiara e adeguata;

- b. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione all'IRRBB e se questa è conforme alla propensione al rischio complessivo.
- c. se la strategia e la propensione all'IRRBB dell'ente sono adeguate all'ente considerando:
 - il suo modello imprenditoriale;
 - la sua strategia e la propensione al rischio complessivo;
 - il suo contesto di mercato e il ruolo nel sistema finanziario, e
 - la sua adeguatezza patrimoniale;
- d. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB copre ampiamente tutte le attività dell'ente in cui l'IRRBB è significativo;
- e. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia e dei mutamenti che ne conseguono nella composizione delle attività soggette all'IRRBB; nonché
- f. se l'ente dispone di un sistema adeguato per garantire che la strategia riguardante l'IRRBB sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo e responsabilità

333. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo e di responsabilità chiaramente assegnate in merito a gestione, misurazione, monitoraggio e dell'IRRBB e funzioni di controllo con adeguate risorse umane e tecniche. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:
- a. esistono chiare linee di responsabilità per la gestione, l'assunzione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione complessivi dell'IRRBB;
 - b. l'area di gestione e di controllo dell'IRRBB è sottoposta a revisione indipendente ed è chiaramente indicata nell'organizzazione ed è indipendente funzionalmente e gerarchicamente dall'area di business; e
 - c. il personale che tratta il rischio di tasso di interesse (sia in aree operative sia in aree di gestione e di controllo) ha competenze ed esperienze adeguate.

Politiche e procedure

334. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito chiaramente le politiche e le procedure per la gestione dell'IRRBB in linea con la sua strategia e propensione all'IRRBB. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:
- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo dell'IRRBB e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;
 - b. l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo di tali politiche e procedure, e garantisce un'adeguata attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione;
 - c. le politiche relative all'IRRBB sono conformi alle norme vigenti e adeguate alla natura e la complessità delle attività dell'ente, consentendo una chiara comprensione dell'IRRBB intrinseco;
 - d. tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente;
 - e. tali politiche sono applicate in modo coerente in tutti i gruppi bancari e consentono una corretta gestione dell'IRRBB;
 - f. le politiche relative all'IRRBB definiscono le procedure per lo sviluppo di nuovi prodotti, le principali iniziative di copertura o di gestione del rischio e se tali politiche sono state approvate dall'organo di amministrazione o da un suo comitato delegato autorizzato. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire che:
 - i nuovi prodotti, le nuove principali iniziative di copertura e gestione del rischio siano sottoposti a procedure e controlli adeguati prima di essere introdotti o adottati;
 - l'ente abbia effettuato un'analisi del loro possibile impatto sul proprio profilo di rischio complessivo.

Individuazione, misurazione dei rischi, compresi i modelli interni, monitoraggio e segnalazione dei rischi

335. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema adeguato per l'individuazione, la comprensione, la misurazione e il monitoraggio dell'IRRBB, in linea con il livello, la complessità e rischiosità delle posizioni del portafoglio diverse dalla negoziazione e dalla dimensione e complessità dell'ente. La valutazione dovrebbe comprendere i modelli interni come quelli che si riferiscono al comportamento del cliente (ad esempio, modelli di stabilità dei depositi e di rimborso anticipato del prestito). Esse dovrebbero prendere in considerazione:
- a. se i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentono a coloro che si occupano della gestione di misurare l'IRRBB intrinseco in tutte le sue esposizioni

rilevanti in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), comprese le coperture interne, nel portafoglio diverso dalla negoziazione.

- b. Se l'ente si avvale di personale e metodologie adeguati per misurare l'IRRBB (in conformità ai requisiti degli Orientamenti ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities) (Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB)), tenendo conto delle dimensioni, della forma e della complessità della propria esposizione al rischio di tasso di interesse.
- c. Se le ipotesi sottostanti i modelli interni e le metodologie tengono conto delle linee guida stabilite negli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se le ipotesi dell'ente relative alle posizioni senza scadenza contrattuale e le opzioni integrate per il cliente siano prudenti. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se gli enti includano il titolo di capitale nel calcolo del valore economico e, in tal caso, analizzare l'impatto della rimozione del titolo di capitale da tale calcolo.
- d. Se i sistemi di misurazione del rischio dell'ente prendano in considerazione tutte le forme rilevanti del rischio di tasso di interesse cui l'ente è esposto (ad esempio, il rischio di gap, il rischio di base e il rischio di opzione). Se alcuni strumenti e/o fattori sono esclusi dai sistemi di misurazione del rischio, gli enti dovrebbero essere in grado di spiegarne il motivo alle autorità di vigilanza e di quantificare la rilevanza delle esclusioni.
- e. Se i modelli interni dell'ente utilizzati per la misurazione dell'IRRBB sono stati adeguatamente sviluppati, convalidati in modo indipendente (compresa l'eventualità che i pareri e le valutazioni di esperti utilizzati nei modelli interni siano scrupolosamente valutati) e riesaminati regolarmente.
- f. La qualità, i dettagli e la tempestività delle informazioni fornite dai sistemi informativi e se i sistemi sono in grado di aggregare i dati di rischio per tutti i portafogli, per tutte le attività e le entità incluse nel perimetro di consolidamento. I sistemi informativi dovrebbero essere conformi alle linee guida previste dagli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB.
- g. L'integrità e la tempestività dei dati che confluiscono nel processo di misurazione del rischio, che dovrebbe inoltre conformarsi alle linee guida previste dagli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB.
- h. Se i sistemi di misurazione del rischio dell'ente sono in grado di individuare possibili concentrazioni di IRRBB (ad esempio, in alcune fasce temporali).
- i. Se i gestori del rischio e l'alta dirigenza dell'ente comprendono le sottostanti ipotesi alla base dei sistemi di misurazione, in particolare per quanto riguarda le posizioni

con scadenza contrattuale incerta e quelli con opzioni implicite o esplicite, così come le ipotesi dell'ente concernenti il capitale proprio.

- j. Se i gestori del rischio e l'alta dirigenza dell'ente sono consapevoli del grado di rischio di modello che prevale nelle tecniche di misurazione del rischio dell'ente.
 - k. Se l'uso dei derivati sui tassi di interesse è conforme alla strategia di rischio dell'IRRBB e se le menzionate attività sono svolte entro la propensione al rischio complessiva e con adeguati meccanismi di governance interna.
336. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'eventuale attuazione da parte dell'ente di adeguati scenari di stress che completano il suo sistema di misurazione del rischio. Nella loro valutazione, dovrebbero valutare la conformità con le linee guida fornite negli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
337. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e reportistica interna per l'IRRBB che garantisca un'azione tempestiva al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, ove necessario. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici ed elementi attivatori (trigger) per fornire efficaci allerte precoci (early warning alert). Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'area di gestione e controllo riferiscono regolarmente all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza come minimo le seguenti informazioni (la cui frequenza dipenderà dall'ampiezza, dalla complessità e dal livello di rischio delle esposizioni all'IRRBB):
- a. una panoramica delle esposizioni attuali IRRBB, dei risultati del conto economico e del calcolo del rischio, e dei motori del livello e direzione dell'IRRBB;
 - b. le violazioni significative dei limiti dell'IRRBB;
 - c. le variazioni nelle ipotesi o nei parametri principali su cui si basano le procedure di valutazione dell'IRRBB; e
 - d. le variazioni nella posizione dei derivati sui tassi di interesse e se queste sono collegate alle variazioni nella strategia di copertura sottostante (hedging).

Sistema dei controlli interni

338. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di controlli interni e misure di salvaguardia per attenuare la propria esposizione all'IRRBB in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio. Esse dovrebbero tenere in considerazione quanto segue:
- a. se l'ambito di applicazione della funzione di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie;

- b. se esistono controlli interni, limiti operativi e altre prassi volte a mantenere le esposizioni all'IRRBB pari o inferiori ai livelli accettabili per l'ente, in conformità ai parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e con la propensione al rischio dell'ente, nonché
 - c. se l'ente ricorre ad adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello adeguato della gestione ai fini di un intervento.
339. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:
- a. sia coerente con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente;
 - b. sia adeguato alla complessità dell'organizzazione dell'ente e all'esposizione all'IRRBB, così come la capacità di misurazione e gestione del rischio dell'ente;
 - c. affronti il potenziale impatto delle variazioni dei tassi di interesse sui profitti e sul valore economico dell'ente (dalla prospettiva dei profitti, i limiti dovrebbero specificare i livelli accettabili di volatilità per i profitti in specifici scenari di tassi di interesse; la forma dei limiti per affrontare l'effetto dei tassi sul valore economico di un ente dovrebbe essere adeguata alle dimensioni e alla complessità delle attività dell'ente e delle posizioni sottostanti);
 - d. i limiti stabiliti siano assoluti o se siano possibili violazioni dei limiti (in quest'ultimo caso, le politiche degli enti dovrebbero definire chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui tali violazioni dei limiti siano possibili; le autorità competenti dovrebbero richiedere informazioni sulle misure che garantiscono che i limiti siano rispettati); e
 - e. l'ente disponga di procedure adeguate per la regolare revisione dei limiti.
340. Le autorità competenti dovrebbero valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:
- a. l'ente svolga audit interni del sistema di gestione dell'IRRBB su base periodica;
 - b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo dell'IRRBB presso l'ente; e
 - c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'aderenza alle politiche interne e alle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da esse.

6.5.4 Sintesi dei risultati e punteggio

341. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'IRRBB dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati accompagnata da un punteggio che si basa sulle considerazioni di cui alla tabella 7. Se, sulla base della rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio a queste ultime, le linee guida fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 7 Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per l'IRRBB

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante/è molto bassa. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante/è molto bassa. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) non è rilevante/è molto bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di tasso di interesse e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di tasso di interesse è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra coloro che si assumono il rischio e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio relativi ai tassi di interesse sono segnalazione. • I limiti e il sistema dei controlli interni per il rischio di tasso di interesse sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è da bassa a media. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è da bassa a media. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è da bassa a media. 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è da media a elevata. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è da media a elevata. 	

	<p>livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è da media a elevata. 	
4	<p>Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è elevata. 	

- (31). Dopo il paragrafo 320 degli Orientamenti è aggiunto un nuovo paragrafo:
«Per far fronte a potenziali inadeguatezze di capitale in condizioni di stress le autorità competenti dovrebbero adottare adeguate misure di vigilanza comprese, se del caso, stabilire e comunicare la P2G, che rappresenta la quantità (importo) e la qualità (composizione) dei fondi propri che ci si attende l'ente detenga al di sopra del proprio OCR.»
- (32). Il paragrafo 323 degli Orientamenti è modificato nel seguente modo:
«Dopo aver considerato i risultati della valutazione dei rischi che impattano sul capitale in base a quanto specificato nel titolo 6, le autorità competenti dovrebbero adottare le seguenti misure come parte del processo SREP di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale:
- i. la determinazione di ulteriori requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri;
 - ii. la riconciliazione dei requisiti P2R e della P2G con eventuali requisiti macroprudenziali;
 - iii. determinazione e articolazione del TSCR e dell'OCR;
 - iv. valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva;
 - v. valutazione dell'eventualità che l'OCR e il TSCR possano essere soddisfatti in condizioni di stress;
 - vi. determinazione degli orientamenti P2G; e
 - vii. determinazione del punteggio patrimoniale.»
- (33). La sezione 7.3 degli Orientamenti è abrogata e sostituita con:
- ### 7.3 Riconciliazione con i requisiti macroprudenziali
346. Nel determinare i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri (o altre misure di capitale), le autorità competenti dovrebbero riconciliare i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri con eventuali requisiti esistenti in materia di riserve di capitale e/o requisiti macroprudenziali facendo fronte ai medesimi rischi o elementi dei detti rischi. Le autorità competenti non dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, o altre misure di capitale (compresi gli orientamenti P2G) laddove lo stesso rischio sia già coperto da requisiti in materia di riserve di capitale e/o ulteriori requisiti macroprudenziali.
- (34). È cancellato l'esempio dopo il paragrafo 354 degli Orientamenti.
- (35). Il paragrafo 355 degli Orientamenti è modificato nel seguente modo:
- a. la frase «Si veda inoltre l'esempio previsto nella sezione 7.9» è aggiunta alla fine del paragrafo;
 - b. l'esempio è cancellato
- (36). La sezione 7.7 degli Orientamenti è abrogata e sostituita con:

7.7 Soddisfacimento dei requisiti in condizioni di stress

382. Le autorità competenti dovrebbero determinare, mediante le prove di stress, l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente (la quantità e la composizione) in condizioni di stress e valutare se sono necessarie misure di vigilanza, compresi i Pillar 2 guidance (P2G), la pianificazione di capitale, nonché le altre misure di cui al titolo 10 per far fronte a potenziali inadeguatezze.
383. Per valutare l'adeguatezza del capitale in condizioni di stress le autorità competenti dovrebbero considerare:
- a. l'uso di risultati qualitativi (ad esempio, le carenze individuate nella gestione e controllo del rischio) delle prove di stress gestionali e di vigilanza; e
 - b. l'uso dei risultati quantitativi delle prove di stress dell'ICAAP, qualora l'ICAAP sia considerato affidabile in conformità al paragrafo 358, e delle prove di stress di vigilanza (ossia i risultati dal punto di vista delle variazioni dei coefficienti dei fondi propri), ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2013/36UE, come specificato nel titolo 12 dei presenti orientamenti comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - i. la previsione di specifici scenari/ipotesi di «ancoraggio» (anchor) che gli enti sono tenuti a implementare; e
 - ii. condurre stress test di sistema utilizzando metodologie e scenari coerenti condotti dall'ente o dai supervisori.
384. Le autorità competenti dovrebbero verificare se i risultati quantitativi delle prove di stress con riferimento all'adeguatezza e qualità dei fondi propri dell'ente sono adeguati e stabilire se la quantità e qualità dei fondi propri sono sufficienti a coprire i requisiti di capitale vigenti e in particolare:
- a. OCR, che comprende i requisiti in materia di riserve di capitale, nello scenario base e su un orizzonte temporale prospettico di almeno due anni;
 - b. TSCR negli scenari avversi su un orizzonte temporale prospettico di almeno due anni; o
 - c. se del caso, coefficienti-obiettivi (target) predefiniti (soglia fissa) fissati nell'ambito delle prove di stress svolte a livello di sistema, negli scenari applicabili delle prove di stress.

7.7.1 Utilizzo dei Pillar 2 guidance (P2G) per far fronte ai risultati quantitativi delle prove di stress


Determinazione e fissazione dei Pillar 2 guidance (P2G)

385. Le autorità competenti dovrebbero determinare il livello dei Pillar 2 guidance (P2G) secondo quanto specificato in questa sezione, e, ove la determinazione conduca a un valore positivo, dovrebbero fissare i Pillar 2 guidance (P2G) per far fronte alle perplessità della vigilanza riguardo alla sensibilità dell'ente agli scenari avversi utilizzati nelle prove di stress di vigilanza.
386. Se i risultati quantitativi delle prove di stress di vigilanza non suggeriscono una violazione del proprio TSCR da parte dell'ente secondo lo scenario avverso delle prove di stress, le autorità competenti potranno decidere di non fissare i Pillar 2 guidance (P2G).
387. Le autorità competenti dovrebbero determinare e fissare i Pillar 2 guidance (P2G) sulla base dei risultati degli scenari avversi, comprese le prove di stress a livello europeo svolte dall'ABE o qualsiasi altre prove di stress di vigilanza svolte a livello di sistema utilizzando analisi di scenario con approccio multifattoriale su un orizzonte prospettico di almeno 2 anni (di tipo top-down o bottom-up).
388. Al fine di stabilire un approccio proporzionale, con riferimento agli enti non appartenenti alla categoria 1 e alle filiazioni dei gruppi transfrontalieri, per l'aggiornamento e definizione dei P2G, le autorità competenti possono prendere in considerazione i risultati di forme semplificate di prove di stress di vigilanza (ad esempio, mediante l'uso di scenari di ancoraggio (anchor), analisi di sensibilità, prove di stress di tipo top-down, prove di stress svolte dalle autorità designate, le ripercussioni a livello di portafoglio dalle prove di stress a livello consolidato) o precedenti prove di stress di vigilanza.
389. Le autorità competenti dovrebbero stabilire e fissare i Pillar 2 guidance (P2G) in conformità al modello di minima attività di supervisione da condurre, di cui alla sezione 2.2.4. In particolare la frequenza con cui sono determinati e stabiliti i Pillar 2 guidance (P2G) dovrebbe essere allineata la frequenza della valutazione di adeguatezza di capitale secondo il modello di minima attività di supervisione da condurre dello SREP.
390. Nonostante quanto indicato nel precedente paragrafo, le autorità competenti dovrebbero valutare se il livello dei P2G in atto è ancora adeguato nel momento in cui sono disponibili nuove prove di stress di vigilanza, e rivedere il livello dei Pillar 2 guidance (P2G), ove necessario.
391. Per gli enti la cui adeguatezza di capitale, secondo il modello di minima attività di supervisione da condurre dello SREP, dovrebbe essere valutata annualmente (ad esempio, gli enti SREP appartenenti alla categoria 1), i Pillar 2 guidance (P2G) possono essere stabiliti e fissati esclusivamente ogni secondo anno invece che annualmente. Nell'altro anno le autorità competenti dovrebbero valutare se i Pillar 2 guidance (P2G) siano ancora adeguati o se sia necessario aggiornarli sulla base di tutte le informazioni

pertinenti, compresi i risultati di precedenti prove di stress di vigilanza congiuntamente a ulteriori analisi di sensibilità (ovvero forme semplificate di prove di stress di vigilanza).

392. Le autorità competenti in generale non dovrebbero utilizzare i Pillar 2 guidance (P2G) per coprire gli elementi di rischio che dovrebbero rientrare nei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri in conformità alla sezione 7.2 dei presenti orientamenti.

Figura 6. Ordine di impatto (stacking order) sui requisiti di fondi propri e Pillar 2 guidance (P2G) (fare riferimento all'esempio nella sezione 7.9)



OCR - Overall capital requirement (14.5%)

TSCR – Binding requirement to be met at all times (11%)

Combined buffer requirement (3.5%)

Additional own funds requirements (P2R) (3%)

Minimum own funds requirements (P1) (8%)

Pillar 2 Capital Guidance (P2G) (2%)

OCR - Requisito patrimoniale complessivo (14,5 %)

TSCR - Requisito vincolante che deve essere rispettato in ogni momento (11 %)

Requisito combinato in materia di riserva di capitale (3,5 %)

Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri (P2R) (3 %)

Requisiti minimi in materia di fondi propri (P1) (8 %)

Orientamenti in materia di capitale del secondo pilastro (P2G) (2 %)

393. Nel determinare il livello dei Pillar 2 guidance (P2G), le autorità competenti dovrebbero garantire che tale livello sia adeguato a coprire almeno l’impatto massimo riveniente dalle prove di stress, il quale dovrebbe essere calcolato sulla base delle

variazioni del coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) (cioè considerando sia i movimenti nel capitale CET1 e sia quelli delle attività ponderate per il rischio, TREA) nel peggiore anno dello stress e prendendo in considerazione il livello dei relativi requisiti di capitale vigenti e le considerazioni di cui ai paragrafi 384 e da 394 a 396.

394. Nel determinare la misura dei Pillar 2 guidance (P2G), le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare, ove opportuno, i seguenti fattori:
- a. la distanza tra l'anno in cui si verifica il massimo impatto dello stress e il punto di partenza, nonché l'orizzonte temporale degli scenari utilizzati nelle prove di stress;
 - b. i risultati delle prove di stress condotte all'interno di un ICAAP valutato affidabile, prendendo in considerazione specifiche definizioni e ipotesi di scenario, nello specifico laddove siano considerati più idonei per il modello imprenditoriale e il profilo di rischio dell'ente o laddove gli scenari interni siano più gravi rispetto agli scenari di vigilanza;
 - c. gli interventi gestionali di mitigazione dei rischi da parte dell'ente quando ritenuti credibili a seguito della valutazione di vigilanza;
 - d. le informazioni riguardo i giudizi di vigilanza e sulla rilevanza delle prove di stress di vigilanza per la strategia, i piani finanziari e il modello imprenditoriale dell'ente;
 - e. la qualità (composizione) dei fondi propri disponibili dell'ente, includendo l'anno peggiore dello stress; e
 - f. se l'ente è sottoposto o meno a ristrutturazione o a risoluzione.
395. Ai fini del paragrafo 394, lettera b), le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare fino a che punto gli scenari di stress coprono tutti i rischi rilevanti che contribuiscono alla quantificazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri nel TSCR. Le autorità competenti dovrebbero nello specifico considerare che gli scenari di recessione macroeconomica possono non cogliere integralmente alcuni rischi, per esempio il rischio di condotta, il rischio di pensione o alcuni elementi del rischio di concentrazione di credito (ad esempio, la concentrazione su un singolo soggetto) che possono amplificare le potenziali perdite che ricadono negli scenari avversi.
396. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la misura in cui i requisiti combinati esistenti in materia di riserve di capitale e le altre misure macroprudenziali vigenti coprano già i rischi emersi nelle prove di stress. Le autorità competenti dovrebbero sottrarre dai Pillar 2 guidance (P2G) la riserva di conservazione del capitale (CCB), in quanto P2G e CCB si sovrappongono per definizione. A ciò si aggiunga che mentre non sono previste in via di principio sovrapposizioni tra i Pillar 2 guidance (P2G) e la riserva di capitale anticiclica (counter-cyclical buffer, CCyB), le autorità competenti dovrebbero, in casi eccezionali, incorporare dalla P2G, caso per

caso, il CCyB, sulla base della considerazione che alcuni rischi che rientrano nella riserva possono essere inclusi nella elaborazione degli scenari utilizzati per le prove di stress, a seguito della coordinazione con l'autorità macroprudenziale. Le autorità competenti non dovrebbero sottrarre dalla P2G a le riserve di rischio sistemico (le riserve G-SII/O-SII e la riserva di rischio sistemico), in quanto queste sono volte a coprire i rischi posti dall'ente al sistema finanziario.

Comunicazione e composizione dei Pillar 2 guidance (P2G)

397. Nel caso di fissazione o aggiornamento dei Pillar 2 guidance (P2G) le autorità competenti dovrebbero comunicare all'ente il livello di questi e i relativi limiti temporali per la loro adozione in conformità al paragrafo 401. Le autorità competenti dovrebbero inoltre illustrare gli interventi potenziali di vigilanza alle situazioni di mancato rispetto dei Pillar 2 guidance (P2G).
398. Le autorità competenti dovrebbero comunicare agli enti che occorre fare fronte ai Pillar 2 guidance (P2G) con fondi di CET1 e tale obiettivo va incorporato nei propri sistemi di pianificazione di capitale e gestione dei rischi, compreso il sistema di propensione al rischio e la pianificazione del risanamento.
399. Le autorità competenti dovrebbero inoltre comunicare agli enti che i fondi propri detenuti ai fini dei Pillar 2 guidance (P2G) non possono essere utilizzati per soddisfare eventuali altri requisiti di vigilanza (primo pilastro, o altri requisiti combinati di riserva di capitale P2R) e pertanto non possono essere utilizzati due volte. Ciò significa che i fondi propri richiesti per il rispetto del primo pilastro (8 % del TREA), i P2R o i requisiti combinati di riserva di capitale non possono essere utilizzati per i Pillar 2 guidance (P2G).
400. Le autorità competenti dovrebbero inoltre comunicare agli enti, e ove opportuno, alle altre autorità competenti, tutti i livelli di tutti i coefficienti patrimoniali interessati dai Pillar 2 guidance (P2G) (CET1, T1 e i fondi propri complessivi).
401. Nel predisporre e comunicare agli enti i limiti temporali per l'adozione dei Pillar 2 guidance (P2G), le autorità competenti dovrebbero considerare almeno quanto segue:
- a. se l'ente è sottoposto o meno a ristrutturazione o a risoluzione; e
 - b. le potenziali implicazioni che il CET1 denominato P2G possa avere su altre parti dei requisiti di capitale e sulla capacità degli enti di emettere ulteriori strumenti di capitale 1 (AT1) o di capitale 2 (T2).

7.7.2 Pianificazione del capitale e altre misure di vigilanza per far fronte all'adeguatezza patrimoniale in condizioni di stress

Pianificazione del capitale

402. Quando i risultati quantitativi delle prove di stress di cui alla sezione 7.7.1 indicano che, secondo determinati scenari di stress, un ente non sarà in grado di soddisfare i requisiti di capitale vigenti, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente di presentare il piano di capitalizzazione che faccia fronte al mancato soddisfacimento di tali requisiti.
403. Per stabilire la credibilità del piano di capitalizzazione, l'autorità competente dovrebbe considerare, se del caso:
- a. se il piano di capitalizzazione copre l'intero orizzonte temporale ipotizzato delle prove di stress;
 - b. se il piano di capitalizzazione presenta una serie di azioni di mitigazione e gestione credibili, di limitazione del pagamento dei dividendi, ecc.;
 - c. se l'ente intende ed è in grado di adottare le dette azioni al fine di far fronte alle violazioni dei requisiti di capitale vigenti secondo quanto emerge dalle prove di stress a livello di sistema;
 - d. se le menzionate azioni di mitigazione e di gestione sono soggette a eventuali vincoli giuridici o di reputazione, per esempio dovuti a precedenti comunicazioni al pubblico contrarie o confliggenti (ad esempio, sulle politiche sui dividendi, sul business plan e sulla propensione al rischio);
 - e. la probabilità che l'azione di mitigazione e di gestione consenta all'ente di soddisfare pienamente i propri requisiti di capitale entro una tempistica adeguata; e
 - f. se le azioni proposte sono ampiamente in linea con le considerazioni macroprudenziali e con le future variazioni di regolamentazione note che interessano l'ente nell'ambito di applicazione e nella tempistica degli scenari avversi ipotizzati;
 - g. la gamma delle opzioni di risanamento e della loro analisi in base a quanto previsto nel piano di risanamento dell'ente.
404. Nel valutare i piani di capitalizzazione, l'autorità competente dovrebbe, se del caso, mantenere un dialogo effettivo con l'ente, richiedere all'ente di apportare le modifiche ai menzionati piani ove opportuno, anche con riferimento alle azioni di gestione proposte, o richiedere agli enti di adottare azioni di mitigazione aggiuntive che sarebbero rilevanti considerati gli scenari e le attuali condizioni macroeconomiche.

405. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti l'attuazione del piano di capitalizzazione revisionato, comprese le ulteriori modifiche effettuate sulla base dei risultati della valutazione di vigilanza dell'ente e il dialogo con quest'ultimo.

Applicazione di ulteriori misure di vigilanza

406. Le autorità competenti dovrebbero, se del caso, considerare l'applicazione delle ulteriori misure di vigilanza specificate nel titolo 10 per garantire l'adeguata capitalizzazione dell'ente in condizioni di stress.

407. Nello specifico, nel caso in cui i risultati quantitativi delle prove di stress indicano una probabile violazione da parte dell'ente dei requisiti di capitale vigenti nell'ambito dello scenario avverso entro i successivi 12 mesi, le autorità competenti dovrebbero, ove opportuno, trattare tali informazioni come una delle possibili circostanze ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2013/36/UE. In tali casi le autorità competenti dovrebbero applicare misure idonee in conformità all'articolo 104, paragrafo 1 della direttiva 2013/36/UE volte a garantire un livello minimo di fondi propri. Nello specifico, nel caso in cui le menzionate misure si riferiscano al capitale, le autorità competenti dovrebbero in particolare considerare una o entrambe le seguenti misure, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere a) e f):

- a. richiedere agli enti di detenere un ammontare adeguato di fondi propri aggiuntivi nella forma di importo nominale, considerato il risultato della valutazione SREP;
- b. richiedere agli enti di ridurre il rischio intrinseco nelle attività, nei prodotti e nei sistemi.

- (37). Nel paragrafo 369, prima dei termini «basato sul punteggio» è aggiunto il termine «sostenibilità economica (viability)».

- (38). La tabella 8 è sostituita da:

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un basso livello di rischio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente è in grado di soddisfare agevolmente i propri Pillar 2 guidance (P2G). • L'ente possiede un livello di fondi propri ampiamente al di sopra dell'OCR e ci si attende che lo faccia anche in futuro. • Le prove di stress non rivelano alcun rischio osservabile per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>grave ma plausibile sui fondi propri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, non è ostacolata, o tutte le entità sono ben capitalizzate al di sopra dei requisiti di vigilanza. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che risulta potenzialmente efficace, se necessario. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è ampiamente al di sopra di ogni minimo regolamentare e non sussiste alcuna rilevante leva finanziaria eccessiva/un livello di rischio molto basso di leva finanziaria eccessiva.
2	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente ha difficoltà nel soddisfare i propri Pillar 2 guidance (P2G). Le azioni di gestione dell'attenuazione intese a risolvere tale situazione sono valutate come credibili. • L'ente è sul punto di violare alcune riserve di capitale, ma è ancora nettamente al di sopra del suo TSCR. • Le prove di stress rivelano un basso livello di rischio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri, mentre le azioni di gestione intese a risolvere tale situazione sembrano credibili. • La libera circolazione di capitale tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, è

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>potenzialmente efficace se necessario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è al di sopra di ogni minimo regolamentare. Sussiste un basso livello di rischio di leva finanziaria eccessiva.
3	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non soddisfa i propri Pillar 2 guidance (P2G). Vi sono problemi legati alla credibilità delle azioni di gestione dell'attenuazione intese a risolvere tale situazione. • L'ente sta utilizzando alcune delle sue riserve di capitale. Sussiste il rischio potenziale che l'ente violi il proprio TSCR al deteriorarsi della situazione. • Le prove di stress rivelano un livello di rischio medio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri. Le azioni di gestione potrebbero non fronteggiare in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente dispone di un piano di capitalizzazione probabilmente non efficace. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è superiore al minimo regolamentare, ma le prove di stress rivelano problematiche circa l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sul coefficiente. Sussiste un livello di rischio medio di leva finanziaria eccessiva.
4	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non soddisfa i propri Pillar 2 guidance (P2G) (o non ha deliberatamente predisposto i P2G) e non sarà in grado di farlo nel futuro

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
	economica (viability) dell'ente.	<p>prevedibile. Le azioni di gestione dell'attenuazione per far fronte a tale situazione sono valutate come non credibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ente è sul punto di violare il proprio TSCR. • Le prove di stress rivelano che il TSCR verrebbe violato in prossimità dell'inizio di una recessione economica grave ma plausibile. Le azioni di gestione non fronteggeranno in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente non dispone di un piano patrimoniale o dispone di un piano palesemente inadeguato. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è sul punto di violare un minimo regolamentare. Sussiste un livello elevato di rischio di leva finanziaria eccessiva.

(39). Dopo la sezione 7.8 è aggiunta la seguente sezione:

7.9 Comunicazione dei requisiti prudenziali

Esempio di comunicazione dei requisiti prudenziali (cfr. anche la figura 6):

Alla DATA e fino a diversa indicazione, l'ENTE è tenuto al possesso di un capitale per soddisfare il requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP (TSCR) pari al [11 %] del TREA da soddisfare in ogni momento:

Di tale [11 %]:

- l'8 % (di cui almeno il 56 % di CET1 e il 75 % di T1) rappresenta i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;

- il [3 %] rappresenta i fondi propri aggiuntivi in eccesso rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui il [2 %] (che comprende almeno XX % di CET1 e YY % di T1) è a copertura delle perdite inattese individuate attraverso lo SREP e l' [1 %] (che comprende almeno XX % di CET1 e YY % di T1) a copertura della voce ALTRO [ad esempio,

problematiche legate alla governance] individuata attraverso lo SREP.

Con il presente atto si fa presente all'ENTE che è tenuto anche al requisito patrimoniale complessivo (OCR), come definito nella sezione 1.2 degli Orientamenti ABE/GL/2014/13 che comprende, oltre al TSCR, il requisito combinato in materia di riserve di capitale come definito nel punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE, nella misura applicabile per legge.

Alla data della decisione congiunta l'ENTE è tenuto ai seguenti requisiti combinati in materia di riserve di capitale da soddisfarsi integralmente nel CET1:

- il [2,5 %] del requisito in materia di riserva di conservazione del capitale;
- il [1 %] del requisito in materia di riserva di capitale anticiclica (CCyB)*.

(Per la precedente comunicazione, dovrebbe essere tenuto in considerazione il fatto che i coefficienti della riserva possono variare prima della successiva decisione SREP (con la conseguenza potenziale di un differente OCR nel frattempo.)

L'ENTE è tenuto inoltre ai Pillar 2 guidance (P2G) [2 %] che non costituisce un'aspettativa legalmente vincolante al di sopra dell'OCR determinato in modo idiosincratico e sensibile al rischio, per far fronte alla capacità dell'ENTE di mantenere i propri requisiti vigenti in materia di fondi propri (e di fatto le riserve di rischio sistemico) in condizioni di stress come indicato dai risultati quantitativi delle prove di stress di vigilanza svolte in conformità all'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE.

Per l'esempio precedente, i requisiti di capitale possono essere sintetizzati nel modo seguente:

Requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP (TSCR), requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Pillar 2 guidance (P2G)		
Requisiti prudenziali	Importo	Calcoli di riferimento
Coefficiente TSCR	11,0 %	
di cui: coefficiente di capitale primario di classe 1	6,2 %	Coefficiente di capitale primario di classe 1 del primo pilastro (4,5 %) più coefficiente di capitale primario di classe 1 del P2R (56 % del 3 %)
di cui: coefficiente T1	8,3 %	Coefficiente T1 del primo pilastro (6 %) più coefficiente T1 del P2R (75 % del 3 %)
Coefficiente OCR	14,5 %	
di cui: coefficiente di capitale primario di classe 1	9,7 %	Coefficiente di capitale primario di classe 1 del TSCR (6,2 %) più la riserva combinata (3,5 %)

di cui: coefficiente T1	11,8 %	<i>Coefficiente di capitale primario di classe 1 del TSCR (8,3 %) più la riserva combinata (3,5 %)</i>
OCR e P2G	16,5 %	
di cui: coefficiente di capitale primario di classe 1	11,7 %	<i>Coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'OCR (9,7 %) più P2G (2 %)</i>
di cui: coefficiente T1	13,8 %	<i>Coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'OCR (11,8 %) più P2G (2 %)</i>

* Rappresenta la CCyB che è calcolata dall'ente come applicabile alla data della decisione congiunta, utilizzando i tassi della riserva nota CCyB e le esposizioni dell'ente in conformità all'articolo 140 della direttiva 2013/36/UE.

(40). Alla fine del paragrafo 378 degli Orientamenti, dopo il termine «punteggio» è aggiunta la seguente frase: «come illustrato nelle sezioni seguenti».

(41). Sono cancellati i paragrafi 379 e 380 degli Orientamenti.

(42). Nel paragrafo 408 degli Orientamenti la frase «gli Orientamenti sulle prove di stress del CEBS» è sostituita da «gli Orientamenti ABE sulle prove di stress degli enti».

(43). Nel paragrafo 425 degli Orientamenti, il termine «rischio» è aggiunto prima del termine «punteggio».

(44). La tabella 9 degli Orientamenti è sostituita con:

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Non sussiste un rischio rilevante/sussiste un rischio molto basso derivante da disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute, ecc.). • La dimensione e la composizione della riserva di liquidità sono adeguate e appropriate. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) non sono rilevanti/sono molto bassi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di liquidità e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.
2	Sussiste un rischio medio-	<ul style="list-style-type: none"> • I disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute, 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	ecc.) comportano un rischio da basso a medio. <ul style="list-style-type: none"> Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è da basso a medio. Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) sono da bassi a medi. 	reportistica del rischio di liquidità sono adeguati. <ul style="list-style-type: none"> I limiti interni e il quadro di controllo per il rischio di liquidità sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio dell'ente e la propensione/tolleranza al rischio.
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> I disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute, ecc.) comportano un rischio da medio a elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è da medio a elevato. Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) sono da medi a elevati. 	
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> I disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute, ecc.) comportano un rischio elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è elevato. Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) sono elevati. 	

(45). La tabella 10 degli Orientamenti è sostituita con:

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale	<ul style="list-style-type: none"> Non vi è alcun rischio rilevante/sussiste un rischio molto basso derivante dal profilo di funding dell'ente o 	<ul style="list-style-type: none"> Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di funding e la sua

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	dalla sua sostenibilità. <ul style="list-style-type: none"> • Il rischio posto alla stabilità del funding non è rilevante. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio, il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) non sono rilevanti/sono molto bassi. 	strategia e propensione al rischio globali. <ul style="list-style-type: none"> • L'assetto organizzativo per il rischio di funding è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità è da basso a medio. • Il rischio posto alla stabilità del funding è da basso a medio. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio, il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) sono da bassi a medi. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di reportistica del rischio di funding sono adeguati. • I limiti interni e il quadro di controllo per il rischio di funding sono solidi e in linea con la strategia di gestione dei rischi dell'ente e la propensione/tolleranza al rischio.
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità è da medio a elevato. • Il rischio posto alla stabilità del funding è da medio a elevato. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio, il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) sono da medio a elevati. 	
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità è elevato. • Il rischio posto alla stabilità del funding è elevato. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio, il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) sono elevati. 	

(46). Nel paragrafo 454 degli Orientamenti, il termine «sostenibilità economica (viability)» è aggiunto prima del termine «punteggio».

(47). La tabella 12 degli Orientamenti è sostituita con:

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none">• La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity) e le riserve di liquidità dell'ente sono agevolmente al di sopra dei requisiti quantitativi specifici di vigilanza e dovrebbero rimanere invariate anche in futuro.• La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) non presentano alcun rischio/presentano un rischio molto basso osservabile in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente.• La libera circolazione della liquidità tra entità del gruppo, se del caso, non viene ostacolata, o tutte le entità hanno capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity) e riserve di liquidità superiori ai requisiti di vigilanza.• L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan) plausibile e credibile che è potenzialmente efficace se necessario.
2	La posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none">• La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity) e le riserve di liquidità dell'ente sono al di sopra dei requisiti quantitativi specifici di vigilanza ma sussiste il rischio che non restino tali.• La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio basso osservabile in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente.• La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>ostacolata.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan) plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, è potenzialmente efficace se necessario.
3	<p>La posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La counterbalancing capacity e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori ai requisiti quantitativi specifici di vigilanza, e vi è il timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio medio osservabile in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente. La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, ove rilevante, è ostacolata. L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan) che potrebbe risultare non efficace.
4	<p>La posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity) e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori ai requisiti quantitativi specifici di vigilanza, e vi è grave timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio elevato osservabile in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è gravemente ostacolata. • L'ente non dispone di un piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan) o dispone di un piano palesemente inadeguato.

(48). Nel paragrafo 463 degli Orientamenti, il termine «sostenibilità economica (viability)» è aggiunto prima del termine «punteggio».

(49). La tabella 13 degli Orientamenti è sostituita con:

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	I rischi individuati non comportano un livello basso rischio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente non destano preoccupazioni. • I meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente non destano preoccupazioni. • I rischi dell'ente che impattano sul capitale e sulla liquidità non pongono rischi rilevanti/pongono un rischio basso di impatto prudenziale significativo. • La composizione e la quantità dei fondi propri detenuti non destano preoccupazioni. • La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente non destano preoccupazioni. • La complessiva capacità di risanamento dell'ente non desta preoccupazioni.
2	I rischi individuati comportano un livello medio-basso di rischio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello da basso a medio di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la complessiva capacità di risanamento dell'ente.
3	I rischi individuati comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello da medio a elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la complessiva capacità di risanamento dell'ente.
4	I rischi individuati comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato relativamente alla composizione e

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. <ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la complessiva capacità di risanamento dell'ente.
F	L'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un rischio immediato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente. • L'ente soddisfa le condizioni per essere ritenuto in dissesto o a rischio di dissesto, come specificato all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE¹²

(50). Il paragrafo 465 degli Orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le autorità competenti dovrebbero imporre requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri e stabilire aspettative di fondi propri mediante la fissazione del TSCR e la determinazione del P2G se del caso, in conformità al processo e ai criteri specificati nel titolo 7.»

(51). Il seguente paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 476 degli Orientamenti:

Misure di vigilanza sulla base del risultato della revisione qualitativa delle prove di stress

514. Sulla base dei risultati della revisione qualitativa dei programmi delle prove di stress e nel caso in cui siano riscontrate carenze, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente:

- a. lo sviluppo di un piano di azioni rimediali volte a migliorare i programmi e le prassi delle prove di stress. Nel caso di identificazione di lacune nelle modalità con le quali l'ente affronta le risultanze delle prove di stress, oppure nel caso in cui le azioni di gestione non siano ritenute credibili, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente l'adozione di ulteriori azioni rimediali compresi i requisiti per apportare le modifiche al piano di capitalizzazione dell'ente;
- b. se del caso, di applicare specifici scenari previsti (o elementi di questi) o utilizzare specifiche ipotesi.

¹² In particolare, l'autorità competente ritiene che 1) l'ente viola o vi sono elementi oggettivi a sostegno della determinazione che l'ente, nel futuro prossimo, violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca di quest'ultima da parte dell'autorità competente, per ragioni quali, a titolo esemplificativo, il fatto che l'ente ha subito o potrebbe subire perdite che riducono l'intero ammontare o un ammontare significativo dei suoi fondi propri; 2) le attività dell'ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della determinazione che le attività dell'ente, nel futuro prossimo, saranno inferiori alle sue passività; o 3) l'ente non è o vi sono elementi oggettivi a sostegno della determinazione che l'ente, nel futuro prossimo, non sarà in grado di pagare i propri debiti o altre passività alla scadenza.

515. Le autorità competenti possono inoltre applicare altre misure di vigilanza previste negli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE ove siano più adeguate per far fronte alle carenze descritte nella presente sezione.
516. Si osserva che la valutazione di vigilanza dei risultati di reverse stress test dovrebbe contribuire alla valutazione della sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale e della sostenibilità, e alla valutazione degli scenari utilizzati ai fini ICAAP e ILAAP, così come nella pianificazione del risanamento.
517. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare i risultati delle prove inverse di stress svolte dagli enti per prendere in considerazione le possibili implicazioni sistemiche. Nel caso in cui diversi enti identificano scenari di prove di stress simili che esporrebbero i menzionati enti a gravi vulnerabilità, i detti scenari dovrebbero essere analizzati come una segnalazione di possibili implicazioni sistemiche. Le autorità competenti dovrebbero, in tali casi informare le relative autorità designate circa la natura dei scenari di stress identificati.»
- (52). Successivamente al paragrafo 499 degli Orientamenti sono aggiunte le seguenti sezioni:

10.6 Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto del TSCR.

541. TSCR è un requisito legalmente vincolante che gli enti devono soddisfare in ogni momento, anche in condizioni di stress. Nel caso in cui il TSCR fissato in conformità ai presenti orientamenti non sia più soddisfatto, le autorità competenti dovrebbero considerare poteri di intervento aggiuntivi in conformità alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, tra cui la revoca dell'autorizzazione in conformità all'articolo 18, lettera d) della direttiva 2013/36/UE, l'applicazione delle misure di intervento precoce in conformità all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e le azioni di risoluzione in conformità alla menzionata direttiva. Nell'esercizio dei menzionati poteri, le autorità competenti dovrebbero considerare se le misure sono proporzionate alle circostanze e al loro giudizio sulle modalità di probabile sviluppo della situazione.
542. Una violazione del TSCR dovrebbe inoltre essere considerata nella determinazione dell'eventuale dissesto o a rischio di dissesto in conformità all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2014/59/UE e agli Orientamenti ABE sull'interpretazione delle diverse circostanze in cui un ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto, considerato che costituisce una delle condizioni ai sensi della quale le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in conformità all'articolo 18, lettera d) della direttiva 2013/36/UE.

10.7 Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto dei Pillar 2 guidance (P2G)

543. Le autorità competenti dovrebbero monitorare se l'ammontare dei fondi propri attesi ai sensi dei P2G sono stabiliti e mantenuti dall'ente nel tempo.
544. Nel caso di riduzione o di probabile riduzione dei fondi propri dell'ente sotto il livello stabilito dai P2G, le autorità competenti dovrebbero chiedere all'ente di comunicarlo e di preparare un piano di capitalizzazione revisionato. Nella comunicazione l'ente dovrebbe esporre quali conseguenze negative lo obbligano probabilmente in tal senso e quali sono le azioni previste per l'eventuale ripristino della conformità ai P2G come parte di un migliorato dialogo di vigilanza.
545. Sussistono generalmente tre situazioni che devono essere considerate dall'autorità competente in cui un ente potrebbe non soddisfare i P2G.
- a. Quando il livello dei fondi propri scende al di sotto del livello dei P2G (mentre resta al di sopra del OCR) in un ente particolare oppure si materializzano circostanze esterne i cui rischi i P2G intendevano coprire, l'ente può operare temporaneamente al di sotto del livello di P2G purché l'autorità competente consideri credibile il suo piano di capitalizzazione revisionato in conformità ai criteri stabiliti nella sezione 7.7.3. Le autorità competenti possono inoltre considerare l'adeguamento del livello di P2G, se del caso.
 - b. Nel caso in cui il livello di fondi propri scenda al di sotto del livello dei P2G (mentre resti al di sopra del OCR) in un ente particolare oppure si materializzano circostanze esterne i cui rischi i P2G non intendevano coprire, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente di aumentare il livello dei fondi propri al livello dei P2G entro una adeguata tempistica.
 - c. Nel caso in cui l'ente ignori i P2G, non integri un quadro generale di gestione dei rischi o non preveda fondi propri per soddisfare i P2G entro i limiti temporali fissati in conformità al paragrafo 397, ciò può comportare l'applicazione da parte della autorità competenti di ulteriori misure di vigilanza in base a quanto previsto nella sezione 10.3 e 10.5. Se del caso, le autorità competenti possono decidere di rivedere il livello dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, in conformità al titolo 7.
546. In deroga agli specifici interventi di vigilanza in conformità al precedente paragrafo, le autorità competenti possono inoltre considerare l'applicazione delle misure di capitale e quelle ulteriori di vigilanza previste nelle sezioni 10.3 e 10.5, ove queste siano considerate maggiormente adeguate per far fronte ai motivi che hanno condotto alla diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello stabilito dai P2G.
- (53). Il paragrafo 503 degli Orientamenti è sostituito con:
- «Nel caso in cui le misure macroprudenziali, a causa delle specificità di ideazione, non coprono un ente specifico (come sopra indicato), le autorità competenti possono considerare, dopo aver consultato le relative autorità designate, l'estensione degli effetti

della misura direttamente a quell'ente (ad esempio, applicando rischi ponderati equivalenti ad alcune classi di esposizioni interessate dalla misura macroprudenziale).»

(54). I seguenti paragrafi sono inseriti dopo il paragrafo 518 degli Orientamenti:

«566. Tutte le informazioni rilevanti relative alla determinazione dei P2G (compresa la dimensione, la composizione dei fondi propri per la copertura e la risposta di vigilanza) per enti capogruppo o controllati di un gruppo transfrontaliero dovrebbero essere condivise tra le autorità competenti come parte del processo di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Nello specifico le autorità competenti dovrebbero discutere l'approccio alla definizione dei P2G a livello individuale laddove non siano disponibili dati dalle prove di stress di vigilanza oppure, se del caso, concordare in merito all'applicazione dei P2G esclusivamente a livello consolidato.

567. Qualora siano fissati i P2G, le relative informazioni dovrebbero debitamente riflettersi nel documento di decisione congiunta preparato in conformità all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e al regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione e incluso sia come "elemento informativo" che nell'applicazione di altre misure di vigilanza formalmente al di fuori dell'ambito di applicazione della decisione congiunta.»

(55). Dopo il paragrafo 520 degli Orientamenti è aggiunto un nuovo titolo 12:

Titolo 12: Prove di stress di vigilanza

12.1 Uso delle prove di stress di vigilanza da parte delle autorità competenti

570. Le autorità competenti dovrebbero, anche sulla base dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, utilizzare le prove di stress di vigilanza per facilitare lo SREP e, in particolare, la valutazione di vigilanza dei suoi elementi chiave, in base a quanto descritto nei titoli da 4 a 9. Nello specifico, le prove di stress di vigilanza dovrebbero essere di ausilio per le autorità competenti, se del caso, con riferimento a quanto segue:

- a. La valutazione dei rischi individuali che impattano sul capitale in base a quanto indicato nel titolo 6, oppure i rischi per la liquidità e il funding, come indicato nel titolo 8.
- b. La valutazione dell'affidabilità dei programmi delle prove di stress degli enti e la rilevanza, la gravità e la plausibilità degli scenari per le prove di stress proprie degli enti utilizzate ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP. Ciò può comprendere la contestazione da parte degli enti delle ipotesi principali e dei fattori di rischio (risk driver).
- c. La valutazione della capacità degli enti di soddisfare il TSCR e OCR nel contesto della valutazione di adeguatezza di capitale, in base a quanto specificato nella sezione 7.7. In base alla copertura e alla tipologia della prova di stress di vigilanza, questa valutazione potrà essere limitata esclusivamente ad alcuni elementi del TSCR che rientrano nelle

caratteristiche di progettazione delle prove di stress di vigilanza (ad esempio, i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per categorie di rischio individuali, nel caso in cui le prove di stress coprano esclusivamente le dette categorie di rischio).

- d. La determinazione dei P2G per gli enti.
- e. L'identificazione delle possibili vulnerabilità o debolezze nella gestione dei rischi degli enti e i controlli sulle singole aree di rischio.
- f. L'identificazione di possibili carenze nei sistemi complessivi della governance e dei controlli interni dell'ente: le prove di stress di vigilanza dovrebbero essere considerate dalle autorità competenti quale fonte aggiuntiva di informazioni ai fini della valutazione del SREP della governance interna e dei controlli dei rischi dell'ente di cui al titolo 5. Nello specifico, qualora un'autorità competente dovesse identificare, tramite le prove di stress di vigilanza, carenze nei programmi delle prove di stress dell'ente o nell'infrastruttura di supporto dei dati sui rischi, dovrebbero essere tenute in considerazione nella valutazione della governance complessiva e del quadro generale dei rischi del detto ente.
- g. La quantificazione di specifici requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della liquidità, specialmente laddove l'autorità competente non abbia sviluppato specifici parametri di riferimento (benchmark) di vigilanza per i requisiti di liquidità. Alcuni elementi delle prove di stress di liquidità dovrebbero, se del caso, essere utilizzati come input nella fissazione dei requisiti specifici di liquidità per gli enti (ad esempio, un'analisi comparativa, secondo scenari avversi, dei deflussi di cassa e attività liquide ammissibili nell'arco di una serie di orizzonti temporali, la valutazione delle fasce di scadenze di stress), come specificato nella sezione 9.4.

571. Le prove di stress di vigilanza dovrebbero inoltre aiutare le autorità competenti nella valutazione delle procedure organizzative di vigilanza e nella pianificazione delle risorse di vigilanza, considerando anche le altre informazioni relative, in particolare per una valutazione più frequente e approfondita di alcuni elementi dello SREP nel caso degli enti rientranti nella categoria 1 e ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del programma di revisione prudenziale richiesto dall'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE.

572. Le autorità competenti dovrebbero inoltre, se del caso, utilizzare gli scenari e i risultati delle prove di stress di vigilanza quali fonti aggiuntive di informazioni nella valutazione dei piani di risanamento degli enti, in particolare nella valutazione della scelta e della gravità degli scenari e delle ipotesi utilizzati dall'ente. In tale valutazione, gli scenari delle prove di stress di vigilanza dovrebbero, se del caso, in particolare laddove soddisfino le condizioni previste negli Orientamenti ABE sulla gamma degli scenari da utilizzare nei piani di risanamento, essere utilizzati quale punto di riferimento per la valutazione degli scenari e ipotesi proprie dell'ente.

573. Le autorità competenti dovrebbero inoltre, se del caso, utilizzare i risultati delle prove di stress di vigilanza per supportare l'analisi necessaria ai fini della concessione delle diverse autorizzazioni e dei permessi richiesti dal regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, ad esempio, con riferimento alle holding qualificate, alle fusioni e acquisizioni e riacquisto di azioni.

574. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare i risultati delle prove di stress di vigilanza, se del caso, per supportare un'analisi tematica delle potenziali vulnerabilità di un gruppo di enti con profili di rischio simili.
575. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare le prove di stress di vigilanza, se del caso, come modo per motivare gli enti a incrementare le prove di stress interne e le capacità di gestione dei rischi: in particolare una prova di stress con una componente di tipo bottom up potrebbe motivare gli enti a sviluppare ulteriormente e migliorare la loro aggregazione dei dati, i modelli di rischio e gli strumenti informatici per le prove di stress e le finalità di gestione dei rischi.

12.2 Elementi principali delle prove di stress di vigilanza

576. Nel decidere in merito agli elementi chiave delle prove di stress di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare, tra le altre cose, quanto segue:
- La copertura, in termini di copertura di alcuni fattori di rischio o fattori di rischio multipli, alcuni singoli portafogli o le attività o settori/geografie, di tutti o numerosi portafogli.
 - La progettazione, ai sensi di quanto segue: 1) analisi di sensibilità (unifattoriale o semplice multifattoriale), 2) analisi dello scenario o 3) reverse stress test. Le autorità competenti dovrebbero scegliere la pianificazione più adeguata per l'obiettivo perseguito dalle prove di stress: l'analisi di sensibilità unifattoriale o multifattoriale dovrebbe di norma essere preferita nella valutazione dei rischi singoli che impattano sul capitale o dei rischi di liquidità o di raccolta; l'approccio dell'analisi dello scenario dovrebbe normalmente essere preferita quando si chiede una valutazione dell'adeguatezza complessiva del capitale; le prove di stress inverse possono invece, tra le altre cose, essere considerate adeguate per la valutazione di gravità degli scenari utilizzati dall'ente.
 - L'ambito di applicazione, in termini di copertura del perimetro dei gruppi transfrontalieri; ai fini della valutazione della adeguatezza complessiva del capitale, le autorità competenti dovrebbero garantire che tutte le relative entità del gruppo siano tenute in considerazione nelle prove di stress.
 - Un campione di enti che rientrano nelle prove di stress: nella pianificazione delle prove di stress di vigilanza per più di un ente, le autorità competenti dovrebbero considerare il campione adeguato ai fini dell'esercizio, in particolare nell'utilizzo delle prove di stress di vigilanza per la valutazione tematica di alcune linee di business/modelli o studi/valutazioni dell'impatto.
 - L'approccio (prove di stress top-down stress test e bottom-up, una combinazione di entrambi, con le previsioni di scenario «ancoraggio» (anchor) per gli enti).
577. Nella progettazione e svolgimento delle prove di stress ai fini dello SREP, le autorità competenti dovrebbero considerare i risultati delle verifiche della qualità degli attivi (AQR), ove disponibile, adeguato e non già integrati nel bilancio degli enti. Le prove di stress di vigilanza combinate con le AQR possono essere considerate utili nel garantire che le posizioni del bilancio

degli enti che rientrano nelle prove di stress di vigilanza siano segnalate in modo accurato con migliori punti di avvio confrontabili in tutti gli enti partecipanti.

578. Le autorità competenti possono inoltre considerare la fissazione di obiettivi di coefficienti di capitale predefiniti, specialmente nell'ambito delle prove di stress a livello di sistema (comprese le prove di stress a livello di paese), o fissare soglie generali o idiosincratiche. In tali casi devono essere idonei e prendere in considerazione obiettivi di vigilanza. Tali obiettivi o soglie dovrebbero applicarsi in modo omogeneo agli enti nell'ambito di applicazione delle prove di stress di vigilanza.

12.3 Sistemi organizzativi e di governance all'interno delle autorità competenti

579. Le autorità competenti dovrebbero definire programmi efficaci per le prove di stress di vigilanza. Questo programma dovrebbe essere supportato da un'organizzazione, da sistemi di governance e informatici adeguati, garantendo che le prove di stress di vigilanza possano essere svolte con adeguata frequenza. Il programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbe supportare l'effettiva attuazione del programma di revisione prudenziale per i singoli enti. Il programma dovrebbe inoltre rispecchiare le modalità di adozione delle decisioni da parte delle autorità competenti in merito alla scelta delle forme delle prove di stress di vigilanza in stretto collegamento con gli obiettivi di ciascun esercizio.

580. I sistemi di governance, organizzativi e informatici a supporto del programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbero comprendere almeno quanto segue:

- f. Sufficienti risorse umane e materiali, dati e infrastrutture per pianificare e svolgere le prove di stress di vigilanza. Nello specifico, il programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbe essere supportato da dati adeguati e un opportuno approccio metodologico che copra tutti gli aspetti, compresi gli scenari e le ipotesi (ad esempio, modelli, guida, documentazione) e che garantisca sia la flessibilità che livelli adeguati di qualità e controlli.
- g. Un processo di garanzia di qualità che copra la pianificazione, lo sviluppo e l'esecuzione delle prove di stress e la comparabilità dei risultati all'interno dell'ente.
- h. L'integrazione delle prove di stress di vigilanza nei relativi processi di vigilanza. Pertanto, ove richiesto e subordinatamente a eventuali vincoli giuridici, l'organizzazione dovrebbe supportare la condivisione interna delle informazioni e utilizzo di tutti gli aspetti del programma delle prove di stress (ad esempio, sia i risultati quantitativi che qualitativi).

581. Come parte dei sistemi di governance, le autorità competenti dovrebbero garantire che il programma delle prove di stress di vigilanza sia riveduto con regolarità, sia da punto di vista qualitativo che quantitativo, per garantire che sia adeguato.

582. Le autorità competenti dovrebbero garantire di disporre di processi e di sistemi per un efficace dialogo con gli enti in merito alle prove di stress di vigilanza e ai risultati delle stesse. Questo dialogo dovrebbe riflettere gli obiettivi desiderati, essere definito nello specifico ma non esclusivamente quando si svolgono le prove di stress di vigilanza ai fini della valutazione dell'adeguatezza complessiva del capitale degli enti ed essere organizzato nell'ambito del più generale contesto delle valutazioni dello SREP definite nei presenti orientamenti. Ai fini di tale dialogo a livello tecnico e gestionale, se del caso, le autorità competenti dovrebbero garantire che:

- i. sia fornita all'ente un'adeguata, sufficientemente dettagliata e accurata spiegazione e guida in merito all'applicazione delle metodologie e ipotesi utilizzate nelle prove di stress bottom-up;
- j. siano fornite istruzioni adeguate, sufficientemente dettagliate e accurate all'ente in merito alle informazioni di supporto richieste che devono essere presentate alle autorità competenti insieme ai risultati delle prove di stress;
- k. sia fornita una spiegazione agli enti a seguito delle discussioni, se del caso, sui risultati delle prove di stress di vigilanza che portano all'applicazione di misure di vigilanza. Ciò dovrebbe essere considerato dalle autorità competenti in particolare nell'ambito delle prove di stress a livello di sistema che attivano le misure di vigilanza.

583. Nell'applicare le prove di stress di vigilanza ai gruppi transfrontalieri e alle loro entità, le autorità competenti dovrebbero scambiare le informazioni e ove possibile nella pratica, discutere adeguatamente il processo nell'ambito del quadro dei collegi dei supervisori. Nello specifico, le autorità competenti dovrebbero garantire che siano messi a disposizione e discussi i dati rilevati sulle metodologie, gli scenari e le principali ipotesi nonché i risultati delle prove di stress di vigilanza, specialmente quelle volte alla valutazione dell'adeguatezza del capitale o della liquidità.

584. Le autorità competenti dovrebbero inoltre identificare quali informazioni relative alle prove di stress di vigilanza e quali relativi risultati possono essere comunicati al pubblico, prendendo in considerazione gli scopi previsti delle prove di stress di vigilanza. Nel decidere in merito alla divulgazione al pubblico dei risultati o delle metodologie delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero considerare il proprio ruolo nell'esercizio e l'approccio scelto (prove di stress top-down stress test, bottom-up) e considerare inoltre la misura della loro analisi di accompagnamento ai risultati pubblicati.

12.4 Considerazioni su processo e sulla metodologia

585. Il programma delle prove di stress di vigilanza previsto dalle autorità competenti dovrebbe garantire almeno quanto segue:

- i. Nel pianificare le metodologie e ipotesi per l'utilizzo nelle prove di stress di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero decidere sulla pianificazione e caratteristiche

dell'esercizio che sono le più idonee per lo scopo prestabilito, ovvero che sono collegate agli obiettivi di vigilanza (o altri) fissati dall'autorità competente.

- m. Nello svolgere le prove di stress di vigilanza su un campione più ampio di enti, le autorità competenti possono considerare l'adozione della pianificazione delle prove di stress per diverse categorie di enti in base a quanto previsto nella sezione 2.4, specialmente nel caso di esercizio top-down.
- n. Le autorità competenti dovrebbero considerare le tempistiche adeguate per lo svolgimento delle prove di stress, compreso l'orizzonte temporale degli scenari e il periodo in cui sono analizzate le azioni di gestione proposte dagli enti nell'esercizio delle prove di stress. Le tempistiche per l'esercizio dovrebbero inoltre includere il dialogo con l'ente, ove rilevante per lo scopo prefissato dell'esercizio, e la misura della perdurante rilevanza dei dati forniti dall'ente partecipante.
- o. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, se pertinenti per lo scopo previsto dell'esercizio, tutte le future modifiche di regolamentazione conosciute che incidono sugli enti nell'ambito di applicazione e nell'orizzonte temporale dell'esercizio.

586. Nel caso di un'analisi dello scenario delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero decidere se applicare un singolo scenario per tutti gli enti inclusi nell'ambito di applicazione dell'esercizio, oppure se sviluppare scenari specifici per singoli enti (quest'ultima opzione non dovrebbe essere considerata quale esenzione degli enti dalla responsabilità della pianificazione dei propri scenari ai fini delle prove di stress ICAAP e ILAAP), oppure una combinazione delle due. Le autorità competenti dovrebbero considerare la trasferibilità delle risorse di capitale e di liquidità in condizioni di stress ed eventuali possibili ostacoli, compresi quelli legali e operativi, eventualmente presenti.

587. Dovrebbero inoltre essere considerati i seguenti aspetti nello sviluppo delle metodologie per le prove di stress di vigilanza:

- p. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza di capitale, le autorità competenti dovrebbero considerare l'impatto delle prove di stress sul conto economico, sul bilancio, sull'importo delle esposizioni al rischio e della leva finanziaria (leverage ratio) e analizzare l'impatto delle prove di stress sui coefficienti di capitale degli enti che rientrano nell'esercizio.
- q. Ai fini delle prove di stress bottom-up, le autorità competenti dovrebbero considerare la misura delle metodologie previste per la modellizzazione del bilancio e del conto economico degli enti. Indicativamente il bilancio degli enti è da considerare come statico, che consente alle autorità competenti di valutare nel tempo i rischi attuali. In alternativa, è consentito che sia dinamico, consentendo per esempio un'indagine maggiormente prospettica di come i business plan degli enti potrebbero evolversi secondo lo scenario di stress o di come il volume dei crediti potrebbe evolversi nel tempo. Per una migliore comparabilità, le autorità competenti possono considerare di scegliere un approccio statico di bilancio. Di contro, per un migliore feedback sulle

reazioni previste o programmate nei confronti dello stress e degli shock, può essere preferito un approccio dinamico di bilancio.

- r. Le autorità competenti dovrebbero considerare come prendere in considerazione il feedback sistemico o gli effetti secondari nelle prove di stress, se del caso, riconoscendo le limitazioni delle ipotesi ex-ante nel caso di stress test bottom-up.
- s. Ai fini delle prove di stress bottom-up di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero mirare a valutare l’impatto di tali esercizi in modo uniforme ed equo all’interno degli enti che rientrano nelle prove di stress di vigilanza, rispettando le parità di condizioni. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la misura in cui i risultati delle prove di stress riflettono differenze delle scelte di modellizzazione e giudizio tra gli enti, invece che reali differenze nei rischi cui sono esposti.

588. Le autorità competenti dovrebbero mirare a valutare il modello di rischio nell’esercizio delle prove di stress e avere accesso a diversi tipi di informazioni comparative. Si raccomanda di disporre, se del caso, di diverse prospettive/parametri di riferimento. È importante riconoscere che tutti i modelli non sono perfetti e identificare chiaramente le debolezze note e potenziali. La comprensione di tali limitazioni e debolezze dei modelli delle prove di stress individuali degli enti può guidare il processo delle prove di stress di vigilanza e attenuare i problemi potenziali derivanti dal modello di rischio.

(56). Il paragrafo 522 è modificato nel modo seguente:

«Le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti integrandoli nei processi e procedure di vigilanza entro il 1° gennaio 2016.¹³»

(57). Gli allegati da 2 a 4 sono stati cancellati.

(58). I seguenti allegati sono aggiunti agli Orientamenti:

Allegato 2: Caratteristiche principali e differenze tra P2R e P2G

	<u>P2R</u>	<u>P2G</u>
Natura	Requisito al di sopra del primo pilastro e al di sotto del requisito combinato in materia di riserve di capitale fissato in conformità all’articolo 104 della CRD.	Previsioni al di sopra del requisito combinato in materia di riserve di capitale
Ambito di applicazione	1) Rischio di perdite inattese nei 12 mesi non coperte dai requisiti minimi; 2) rischio di perdite inattese nei 12 mesi non coperte in modo sufficiente dalle previsioni; 3)	Risultati quantitativi delle prove di stress rilevanti (altre aree potenziali da esaminare ulteriormente)

¹³ Gli Orientamenti SREP riveduti si applicheranno dal 1° gennaio 2019.

	<u>P2R</u>	<u>P2G</u>
	rischio di sottostima del rischio dovuto a carenze del modello; 4) rischi derivanti da carenze di governance ¹⁴	
Determinazione	I calcoli che si basano sull'ICAAP quale punto di avvio, ove valutati come affidabili, supportati ad esempio, da parametri di riferimento di vigilanza applicati con riferimento ai calcoli ICAAP, al giudizio di vigilanza, ecc. ¹⁵	I calcoli che si basano sull'impatto massimo dello scenario avverso sul coefficiente CET1, rettificato, per esempio, per azioni di attenuazione credibili e altri fattori, e la compensazione a fronte dei fondi propri detenuti per soddisfare la CCB e in casi eccezionali la CCyB nel caso in cui copra i medesimi rischi assunti nelle prove di stress
Qualità del capitale	Fondi propri ammissibili di vigilanza, almeno con la stessa composizione del primo pilastro	Esclusivamente CET1
Rilevanza per le limitazioni sulle distribuzioni ai sensi dell'articolo 141 della direttiva 2013/36/UE	Sì	No
Comunicazione all'ente	Parte del coefficiente TSCR articolato con riferimento ai coefficienti del primo pilastro (fondi propri totali, T1, CET1)	Quale coefficiente separato, non facente parte del TSCR o OCR, con la spiegazione di come influisce su tutti i coefficienti di capitale (T1 e fondi propri totali)
Conformità	Requisiti da soddisfare in ogni momento, anche in condizioni di stress	Gli enti sono tenuti a integrare gli P2G nella pianificazione di capitalizzazione, nella gestione dei rischi e nella pianificazione del risanamento, e a operare al di sopra

¹⁴ Cfr. paragrafo 348.

¹⁵ Cfr. paragrafo 349.

<u>P2R</u>		<u>P2G</u>
		degli P2G
Risposta di vigilanza alle violazioni	Tutte le misure di vigilanza possono essere applicate; una violazione è una condizione potenziale per la revoca dell'autorizzazione; un ente inadempiente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai fini di risoluzione	Non sussiste un collegamento automatico tra il livello dei fondi propri che ricadono al di sotto dei P2G e le misure specifiche di vigilanza, ma attiverebbe un dialogo di vigilanza più intenso e intrusivo con un ente, considerato che sussiste la necessità di fornire un piano di capitalizzazione credibile

Allegato 3: Panoramica degli aggiornamenti del 2017 agli Orientamenti SREP

Aggiornamenti/modifiche del 2017 agli Orientamenti SREP	Sezione interessata degli
Orientamenti in materia di capitale del secondo pilastro	Titolo 1.2 Definizioni Titolo 7.1 Considerazioni generali Titolo 7.71 Utilizzo dei Pillar 2 guidance (P2G) per far fronte ai risultati quantitativi delle prove di stress Titolo 7.8 Sintesi dei risultati e punteggio (compresa la tabella 8) Titolo 7.9 Comunicazione dei requisiti prudenziali Titolo 10.3 Applicazione di misure di capitale Titolo 10.7 Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto dei Pillar 2 guidance (P2G) Titolo 11.2 Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente Allegato 2 Caratteristiche principali e differenze tra P2R e P2G
Prove di stress di vigilanza	Titolo 1.1 Oggetto Titolo 1.2 Definizioni Titolo 12 Prove di stress di vigilanza Titolo 13 Disposizioni finali e attuazione
Valutazione di vigilanza delle prove di stress degli enti	Titolo 5.6.3 Valutazione delle prove di stress degli enti Titolo 10.5 Applicazione di misure di vigilanza
Allineamento della valutazione di vigilanza dell'IRRBB con la revisione degli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB	Titolo 6.5 Valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione
Sistema di punteggio	Titolo 1.2 Definizioni Titolo 2.2 Punteggio nello SREP Titolo 4.1, titolo 5.1.1, titolo 6.2.4, titolo 6.3.4, titolo 6.4.5, titolo 6.5.4 titolo 7.8, titolo 8.5, titolo 9.6 - Sintesi dei risultati e punteggio Titolo 6.1, titolo 8.1 - Considerazioni generali Titolo 10.2 Valutazione SREP complessiva (compresa la tabella 13)

Articolazione del TSCR e OCR e comunicazione delle previsioni patrimoniali di vigilanza per gli enti	Titolo 7.5 Articolazione dei requisiti in materia di fondi propri Titolo 7.9 Comunicazione dei requisiti prudenziali
Altro	Chiarimenti generali aggiunti alla sezione Contesto e motivazione Titolo 10.6 Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto del TSCR (nuova sezione)

**Si precisa che la numerazione di alcune sezioni è modificata nella versione aggiornata. I titoli indicati nella presente tabella si riferiscono alla nuova numerazione della versione aggiornata degli orientamenti. Alcune sezioni sono di recente creazione.*

(59). Le autorità competenti dovrebbero attuare le suddette modifiche agli Orientamenti integrandole nei processi e procedure di vigilanza entro il 1° gennaio 2019.